

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 ottobre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 aprile 2005, n. 14.

Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
20 aprile 2005, n. 16.

Modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici. . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 aprile 2005, n. 17.

Modifica del decreto del presidente della provincia 29 settembre 2004, n. 34 «Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico» . . . . . Pag. 5

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 marzo 2005, n. 074/Pres.

Modifica al regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002, in materia di lavori pubblici. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 marzo 2005, n. 077/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio. Approvazione . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 marzo 2005, n. 082/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione modifiche . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 marzo 2005, n. 083/Pres.

Regolamenti recanti i criteri di priorità e le modalità di accesso per la concessione dei contributi per la realizzazione e manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali previsti dall'art. 6, comma 14 della legge regionale n. 2/2000, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0334/Pres. ed al decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres. - Approvazione modifiche . . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 aprile 2005, n. 086/Pres.

Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 di cui al decreto del Presidente della Regione n. 099/Pres. del 16 aprile 2003. Approvazione integrazione . . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 aprile 2005, n. 087/Pres.

Regolamento di disciplina della composizione e funzionamento delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone in esecuzione dell'art. 6, comma 69 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1. Approvazione . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 aprile 2005, n. 088/Pres.

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 0292/2001 per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c) della legge regionale n. 56/1978. Approvazione . . . . . Pag. 13

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39.

Disposizioni in materia di energia. . . . . Pag. 13

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003 . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005 . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005 . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 11.

Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni d'uso civico e relative norme transitorie) e successive modificazioni. . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12.

Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio. . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2005, n. 13.

Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo. . . . . Pag. 26

#### REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 10.

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale. . . . . Pag. 27

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 8 giugno 2005, n. 8.

Norme per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale. Istituzione di un turno elettorale autunnale per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province in gestione straordinaria. Nuove norme per l'avviamento al lavoro nel settore forestale . . . . . Pag. 29

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**  
**(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 aprile 2005, n. 14.

**Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 17 maggio 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 725 del 14 marzo 2005;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2004;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22, recante «Regolamento di esecuzione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore alle specifiche esigenze delle scuole della provincia autonoma di Bolzano».*

1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22, è così sostituito:

«4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre a quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La terza prova scritta viene effettuata in due parti distinte, ha luogo in due giornate diverse e consecutive ed ha inizio nel giorno stabilito dal calendario a livello nazionale. Il primo giorno è riservato all'accertamento della conoscenza della seconda lingua nelle scuole in lingua italiana o tedesca, come pure all'accertamento della conoscenza della lingua diversa dalla prima prova scritta nelle scuole delle località ladine. Detta parte consiste in una produzione scritta, articolata in varie tipologie di esercizi che, partendo da un testo letterario o non, miri all'accertamento della conoscenza della lingua per competenze e livelli diversi. Nella giornata seguente ha luogo la parte della prova a carattere pluridisciplinare. Alla prima ed alla seconda parte della terza prova scritta vengono attribuiti due distinti punteggi in quindicesimi con un massimo di quindici/quindicesimi (15/15). Alle due distinte parti della prova giudicate sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10/15. Successivamente i due punteggi sono sommati e convertiti in un unico voto in quindicesimi secondo lo schema sottoriportato. Ai candidati di cui al comma 8, che non hanno svolto la prova di accertamento della seconda lingua, vale come punteggio della terza prova scritta unicamente quello attribuito alla seconda parte pluridisciplinare.

Somma dei punteggi delle due prove:

0  
1-2  
3-4  
5-6  
7-8  
9-10  
11-12  
13-14  
15-16  
17-18  
19-20  
21-22  
23-24  
25-26  
27-28  
29-30

Conversione in quindicesimi:

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15''

2. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22, è così sostituito:

«6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore rispettivamente a 10 e 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.»

Art. 2.

*Disposizione finale*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22, è aggiunto il seguente comma 6:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 2 si applicano a partire dall'anno scolastico 2004/2005.»

Art. 3.

*Abrogazione*

1. È abrogato il decreto del presidente della provincia 17 gennaio 2005, n. 2.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 aprile 2005

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2005  
registro n. 1, foglio n. 10.*

**05R0437**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
20 aprile 2005, n. 16.

**Modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 14 giugno 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 807 datata 14 marzo 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Soglie comunitarie*). — 1. Le soglie comunitarie sono quelle di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2. I limiti d'importo fissati dalle leggi e regolamenti provinciali, disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).».

Art. 2.

1. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera g):

«g) adottare le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere; segnalare, in caso di accertato inadempimento, l'inosservanza alla direzione lavori, al committente, agli enti contributivi ed assicurativi ed alla Ripartizione provinciale lavoro.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per norme tecniche relative a prestazioni professionali nell'ambito dei lavori pubblici si intendono quelle definite dall'art. 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per norme tecniche relative a lavori pubblici si intendono quelle definite dall'art. 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'art. 21 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. L'impresa invitata singolarmente a partecipare ad una procedura ristretta, ad un appalto concorso ovvero ad una procedura negoziata non può presentare l'offerta in associazione temporanea con altre imprese invitate.».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 21 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, viene inserito il seguente art. 21-bis:

«Art. 21-bis (*Società tra imprese riunite*). — 1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria dei lavori. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, fatto salvo quanto previsto per le associazioni in forma combinata.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione, nell'esecuzione del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi dell'art. 43 della legge.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione committente, e subordinatamente all'iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. I lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 32 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nel caso di procedura ristretta, se per ragioni d'urgenza non è possibile osservare i termini di cui all'art. 28 della legge, l'amministrazione committente può stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ovvero dalla data di pubblicazione del bando, per gli appalti di importo inferiore;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.».

Art. 8.

1. La lettera d) e la lettera e) del comma 1 dell'art. 40 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, sono così sostituiti:

«d) forniture e acquisti di attrezzature volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera e la rispondenza alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per l'alimentazione della scorta di materiale di più comune impiego, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria;

e) servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilità delle strade nonché servizi di sorveglianza, pulizia ed altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera o degli impianti e la rispondenza alle finalità cui gli stessi sono destinati, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria.».

Art. 9.

1. Al comma 5 dell'art. 44 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così aggiunta la seguente lettera f):

«f) abbia reso false dichiarazioni in sede di gara.».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'art. 59 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, è così sostituito:

«1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce le disposizioni all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e inviato all'appaltatore, che lo restituisce, entro un termine non superiore a dieci giorni, firmato per avvenuta conoscenza. Se l'appaltatore non firma l'ordine di servizio nel termine fissato, le disposizioni s'intendono come definitivamente accettate.».

Art. 11.

*Abrogazioni*

1. L'art. 3 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 aprile 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2005  
registro n. 1, foglio n. 11.

**05R0458**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 aprile 2005, n. 17.

**Modifica del decreto del presidente della provincia 29 settembre 2004, n. 34 «Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 14 giugno 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 697 del 7 marzo 2005,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia, 29 settembre 2004, n. 34 è sostituito con il seguente comma:

«2. Affinché possa essere rilasciato il certificato d'abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria C del certificato Casa clima. Per edifici della categoria C il calcolo al sensi dell'allegato A, controfirmato dal direttore lavori, va depositato presso il comune competente. Per edifici della categoria A e B la verifica e il rilascio della relativa certificazione avviene tramite l'ufficio provinciale aria e rumore.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della provincia, 29 settembre 2004, n. 34, è sostituito con il seguente comma:

«1. Unitamente alla domanda di concessione edilizia va presentata una dichiarazione, firmata dal/dalla richiedente e dal/dalla progettista, attestante il rispetto dei valori di cui all'art. 3.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 aprile 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2005  
registro n. 1, foglio n. 12.

**05R0459****REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 marzo 2005, n. 074/Pres.

**Modifica al regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002, in materia di lavori pubblici. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 6 aprile 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 37 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, con il quale è stato disposto che l'amministrazione regionale organizzi la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti i bandi di gara per i lavori di importo pari o superiore a € 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria ai fini della pubblicità, demandando al regolamento di cui all'art. 4 contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 5 giugno 2003, di attuazione dell'art. 37 della legge regionale n. 14/2002;

Ritenuto, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo software per la trasmissione dei dati dei bandi di gara di procedere alla modifica del regolamento predetto, al fine di renderlo adeguato alle tecnologie informatiche;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 303;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «modifica al regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 marzo 2005

ILLY

**Modifica al regolamento di attuazione  
della legge regionale n. 14/2002, in materia di lavori pubblici**

Art. 1.

*Sostituzione del comma 7 all'art. 61 del decreto  
del Presidente della Regione n. 165/2003*

1. Il comma 7 dell'art. 61 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. è sostituito dal seguente:

«7. La Regione rende disponibile sul proprio sito Internet i bandi di gara e gli avvisi pubblicati e dà riscontro a mezzo di posta elettronica dell'avvenuta pubblicazione.».

Visto, il Presidente: ILLY

**05R0391**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 marzo 2005, n. 077/Pres.

**Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) che all'art. 1, comma 39 così dispone: «Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53»;

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, comma secondo della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 58, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede che: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli enti territoriali, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli enti locali tenuti al rispetto del patto medesimo, determina i criteri e le modalità per il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresì, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli enti locali»;

Visto l'art. 2, comma 59, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che così dispone: «L'amministrazione regionale per il tramite della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la direzione centrale risorse economiche e finanziarie e con la direzione centrale programmazione e controllo, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 58»;

Visto il decreto n. 096/Pres. del 30 marzo 2004, con il quale sono stati individuati per l'anno 2004 i criteri e le modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo delle peculiarità degli enti stessi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, per l'anno 2005 e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti;

Ritenuto, altresì, per esigenze di continuità, di dover estendere le regole del patto previste per l'anno 2005 anche agli anni 2006 e 2007;

Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

Considerato, che con la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 è stata prevista la modificazione delle comunità montane della Regione con la soppressione dei dieci precedenti enti e l'istituzione di quattro nuove comunità e per la zona del Carso il trasferimento delle funzioni prima esercitate dall'omonima comunità alle province di Gorizia e di Trieste;

Ritenuto, pertanto di dover escludere per l'anno 2005 dalle regole del patto di stabilità le comunità montane della Regione, in considerazione del fatto che non è possibile avere, per il 2005, un esercizio finanziario di riferimento per operare i calcoli relativi al patto di stabilità, considerato che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2003 e quindi solo per nove mensilità anziché dodici;

Tenuto conto, inoltre, che le Unioni di comuni tuttora esistenti ed operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia non raggiungono il limite di popolazione di 10.000 abitanti;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere per l'anno 2005 dalle regole del patto di stabilità anche le Unioni di comuni;

Sentita l'Assemblea delle autonomie locali che, all'unanimità, si è espressa favorevolmente nella seduta del 16 marzo 2005;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 568 del 18 marzo 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio», nel testo allegato nel presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 marzo 2005

ILLY

**Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.**

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'art. 2, commi 58 e 59 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, definisce i criteri e le modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione, negli anni 2005, 2006 e 2007, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.

Art. 2.

*Limitazioni alla spesa corrente ed in conto capitale per le province e per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti*

1. Per i fini di cui all'art. 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e in conto capitale, determinato con le modalità di cui all'art. 3 non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento.

2. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media degli impegni in conto competenza e della media dei pagamenti in conto competenza e in conto residui.

## Art. 3.

*Calcolo del complesso delle spese*

1. Il complesso delle spese di cui all'art. 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa quale somma tra le spese correnti e le spese in conto capitale al netto di:

- a) spese di personale;
- b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti;
- c) spese per trasferimenti destinati ad altre pubbliche amministrazioni;
- d) spese connesse agli interventi obbligatori a favore di minori;
- e) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle per la salvaguardia del territorio da calamità naturali e quelle per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza;
- f) spese per elezioni amministrative;
- g) spese con finanziamento a destinazione vincolata, nei limiti del contributo assegnato;
- h) spese derivanti agli enti gestori dei servizi socio assistenziali dei comuni ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 49/1996 e successive modificazioni;
- i) spese derivanti agli enti capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti;
- j) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale; sono pertanto da escludere non solo le spese sostenute con i finanziamenti comunitari, ma anche quelle collegate agli stessi interventi e finanziate dallo Stato, e/o dalla Regione, dalla provincia e dallo stesso ente locale;
- k) spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o privati, nei limiti del contributo assegnato;
- l) spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, dalla provincia con contributi in annualità, in misura proporzionale all'incidenza del contributo sull'investimento.

2. Gli enti possono eccedere il limite di spesa stabilito dall'art. 2 nel caso di:

- spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzo di amministrazione;
- spese di investimento finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché con erogazioni a titolo gratuito e liberalità, con avanzo di amministrazione e con avanzo economico.

3. Per le sole province il limite di spesa stabilito dall'art. 2, è ulteriormente incrementato di una somma corrispondente all'incremento medio, su base 2000, del mancato gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, registrato nel triennio 2001-2003. I dati vengono acquisiti dall'A.N.I.A.

4. Per i fini di cui al punto i) del comma 1, gli enti interessati sono tenuti ad indicare, al momento della redazione del prospetto per il calcolo delle spese, la disposizione o il provvedimento legislativo o amministrativo di individuazione di «ente capofila» per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali.

## Art. 4.

*Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi*

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, risultante dalla verifica di cui all'art. 6, punto 1), gli enti:

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici.

2. In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1, non possono procedere ad assunzioni di personale, a tempo indeterminato, a qualunque titolo, né possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento. Restano escluse eventuali procedure di mobilità.

3. Le penalizzazioni di cui ai commi 1 e 2 operano nell'anno 2006.

4. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di periodo, di cui all'art. 6, punto 2), le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sono tenuti a riassorbire lo scostamento nel periodo successivo.

## Art. 5.

*Obblighi per gli enti*

1. Lo province e i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di aprile 2005 una previsione cumulativa annuale, articolata per i periodi gennaio-giugno e luglio-settembre, redatta in termini di cassa, del complesso delle spese. La previsione cumulativa viene compilata in base al prospetto di cui all'allegato 1), unitamente al prospetto di cui all'allegato 2) utilizzato per il calcolo del complesso delle spese. I modelli vengono inviati alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine, entro il 30 aprile 2005.

2. Qualora l'ente debba rettificare i propri obiettivi di periodo, è tenuto a trasmettere il modello di cui all'allegato 1), dopo una nuova valutazione di coerenza tra gli obiettivi di periodo e quello annuale da parte dell'organo di revisione dell'ente, entro quindici giorni dalla rettifica.

3. Se l'ente non ha rispettato l'obiettivo di periodo, il responsabile del servizio finanziario è tenuto a darne giustificazione in apposita dichiarazione sottoposta al controllo dell'organo di revisione dell'ente ed inviata entro quindici giorni alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine.

4. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti trasmettono alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine, il prospetto di cui all'allegato 3) riguardante le informazioni relative sia alla gestione di competenza che a quella di cassa per i periodi gennaio-giugno e luglio-settembre entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il trimestre ottobre-dicembre.

5. Le province e i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, sono tenuti a far pervenire alla Direzione centrale relazioni comunitarie, internazionali e autonomie locali - Servizio finanza locale - sede di Udine, non appena in possesso, ed al massimo entro quindici giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2005, i dati relativi al calcolo effettivo del complesso delle spese sia in termini di competenza che di cassa per l'anno 2005, utilizzando il modello di cui all'allegato 3) specificando che i dati si riferiscono a tutto il 31 dicembre 2005.

## Art. 6.

*Verifiche periodiche dell'organo di revisione*

1. L'organo di revisione delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti verifica, per l'anno 2005, il rispetto, in termini di competenza e di cassa, dell'obiettivo di cui agli articoli 2 e 3, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, sede di Udine, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'organo consiliare dell'ente. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

2. L'organo di revisione dell'ente è tenuto a verificare, entro e non oltre i mesi di luglio e di ottobre, il rispetto degli obiettivi dei periodi, rispettivamente, di gennaio-giugno e di luglio-settembre, e la loro coerenza con l'obiettivo annuale, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine.

## Art. 7.

*Riferimenti demografici.*

1. Ai fini del concorso degli enti agli obiettivi del patto di stabilità e crescita, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento (per l'anno 2005, si considera la popolazione al 31 dicembre 2003).

## Art. 8.

*Obblighi della Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali*

1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali provvede a raccogliere tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e ad istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche mediante rilevazioni statistiche.

2. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie ed alla direzione centrale sviluppo e programmazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché all'Associazione nazionale comuni italiani, all'Unione province italiane ed all'Unione nazionale comunità ed enti montani - sedi nazionali, i prospetti riepilogativi attestanti l'andamento del complesso delle spese.

3. Ai fini di quanto dispone l'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali trasmettere alla Corte dei conti i dati dalla stessa richiesti.

## Art. 9.

*Anni 2006 e 2007*

1. Per gli anni 2006 e 2007 il vincolo sul complesso delle spese sarà determinato con criteri analoghi a quelli dell'anno 2005 alla cui specifica definizione si provvederà con successivi regolamenti.

## Art. 10.

*Norma finale*

1. Ogni successiva modifica migliorativa, disposta con legge statale, comporterà la modifica del presente regolamento.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

**05R0398**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 marzo 2005, n. 082/Pres.

**Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione modifiche.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 16 del 20 aprile 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo «è effettuato tenendo conto del numero degli occupati e del fatturato complessivo delle cooperative associate»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 7, comma 119 della legge regionale n. 4/2001», come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2004, n. 062/Pres.;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, lettera c) del Regolamento predetto che prevede che la ripartizione del 25 per cento dell'importo complessivo avvenga «... in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo ...»;

Visto il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 che ha modificato l'art. 7 della legge regionale n. 79/1982 sopprimendo l'obbligo in capo alle cooperative del deposito presso l'amministrazione regionale del bilancio di esercizio;

Considerato che è in corso di predisposizione la riforma organica della normativa sulla cooperazione;

Ritenuta nelle more dell'adozione della riforma ed alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale n. 13/2002, l'opportunità, per correttezza e celerità amministrativa, di proporre l'ulteriore adozione di modifiche al testo regolamentare, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 79/1982;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 11 marzo 2005, n. 493;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 7, comma 119, della legge regionale n. 4/2001», approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 marzo 2005

ILLY

**Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.*

1. L'art. 6-bis del «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 6-bis (*Disposizioni transitorie*). — 1. Ai fini del riparto dei finanziamenti relativi agli esercizi 2003, 2004 e 2005, per quanto concerne il parametro di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), si tiene conto dei dati dei fatturati inerenti i bilanci considerati in sede di riparto dei finanziamenti relativo all'esercizio 2002.».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 marzo 2005, n. 083/Pres.

**Regolamenti recanti i criteri di priorità e le modalità di accesso per la concessione dei contributi per la realizzazione e manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali previsti dall'art. 6, comma 14 della legge regionale n. 2/2000, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0334/Pres. ed al decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres. - Approvazione modifiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1° giugno 2005)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, commi 14 e 15 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 che consente la concessione di contributi in conto capitale a favore di comuni, o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle strade vicinali ed interpoderali;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0334/Pres., che approva il Regolamento per l'applicazione dei criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dall'art. 6, comma 14 della legge regionale n. 2/2000, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Regione 21 gennaio 2004, n. 010/Pres.;

Considerato che il decreto del Presidente della giunta regionale 0334/Pres./2000 prevede di prendere in considerazione le domande pervenute nell'ambito dei comuni ad alta densità agricola entro il primo marzo di ogni anno ed eventualmente, in presenza di risorse disponibili, quelle pervenute entro la stessa data, nei restanti comuni della Regione;

Considerato che alla data odierna risultano presentate novantotto domande, che richiedono per gli interventi proposti, un importo complessivo di contributo superiore a 4,3 milioni di euro;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla ridefinizione dei criteri di priorità, al fine di consentire il finanziamento di iniziative comprese in ambiti territoriali maggiormente diversificati;

Considerato che tale obiettivo è perseguito riservando la priorità ad una singola iniziativa presentata, entro il primo marzo di ogni anno, da ciascun richiedente nell'ambito dei comuni ad alta densità agricola, indipendentemente dal punteggio ottenuto con l'applicazione dei criteri oggettivi di valutazione;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres., che approva il Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi nonché dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali previsti dalla legge regionale n. 2/2000, art. 6, commi 14 e 15;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplina organica dei lavori pubblici);

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. che approva il Regolamento di attuazione previsto dalla citata legge regionale n. 14/2002;

Ritenuto necessario adeguare il sopraindicato decreto del Presidente della giunta regionale 0388/Pres./2000 agli indirizzi ed alle disposizioni previste dalla indicata normativa regionale in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 2005, n. 200;

## Decreta:

Sono approvate le modifiche ai regolamenti recanti i criteri di priorità e le modalità di accesso per la concessione dei contributi per la realizzazione e manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali, previsti dall'art. 6, comma 14 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0334/Pres. ed al decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 marzo 2005

ILLY

**Modificazioni ai regolamenti recanti i criteri di priorità e le modalità di accesso per la concessione dei contributi per la realizzazione e manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali, previsti dall'art. 6, comma 14 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0334/Pres. ed al decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres.**

## Art. 1.

*Modifica all'art. 1  
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0388/Pres./2000*

1. Dopo il comma 3 all'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres., è aggiunto il seguente:

«3-bis. I soggetti richiedenti possono presentare la domanda di contributo per un solo intervento per ciascun esercizio finanziario di riferimento.».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 3  
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0388/Pres./2000*

1. La lettera b) del comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 0388/Pres./2000, è sostituita dalla seguente:

«b) un computo metrico preventivo di spesa, riportante la tipologia delle opere che si intendono necessarie, il quantitativo delle stesse ed in prezzi unitari applicati, predisposto secondo le indicazioni previste dalla deliberazione della giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 2627. Tale preventivo deve essere corredato dal progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari ad individuare e localizzare l'investimento.».

2. Dopo la lettera *b*), del comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 0388/Pres./2000 è aggiunta la seguente:

«*b*-bis) nel caso della realizzazione di opere pubbliche, la domanda di contributo deve essere corredata dal progetto preliminare, come definito dall'art. 8 della legge regionale n. 14/2002 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres./2003.»

Art. 3.

*Modifica all'art. 5*

*del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0388/Pres./2000*

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0388/Pres./2000 le parole «gli interessati» sono sostituite con le seguenti: «i Consorzi di bonifica».

2. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0388/Pres./2000 le parole «nel caso la richiesta di contributo sia avanzata da un consorzio di bonifica, ovvero nel caso di comuni o loro consorzi secondo le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000;» sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0388/Pres./2000 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Ai fini della liquidazione del contributo i comuni e i loro consorzi dovranno presentare la documentazione prevista dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.»

Art. 4.

*Modifica all'art. 4*

*del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0334/Pres./2000*

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0334/Pres./2000 è sostituito dal seguente:

«3. La spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali è determinata in sede di approvazione dell'iniziativa quale minor valore tra l'importo di spesa richiesto in domanda e l'importo di spesa dei lavori da realizzare, determinato sulla base delle quantità delle opere previste moltiplicate per i prezzi definiti a seguito di specifica analisi prodotta dal tecnico progettista, maggiorata dell'importo dell'I.V.A. nel caso la stessa per l'ente richiedente non sia rimborsabile e di una percentuale forfettaria secondo le modalità previste dalla specifica normativa nel caso di opere pubbliche e fino al massimo del 12% per spese tecniche e generali, di amministrazione ed oneri vari, nel caso di opere di interesse privato.»

Art. 5.

*Norme transitorie*

1. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente Regolamento i soggetti richiedenti comunicano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna con sede in Udine, ai fini dell'eventuale finanziamento, l'intervento ritenuto prioritario tra più domande da essi presentate ed integrano, ove necessario, la documentazione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 aprile 2005, n. 086/Pres.

**Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 di cui al decreto del Presidente della Regione n. 099/Pres. del 16 aprile 2003. Approvazione integrazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2005)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, comma 43 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che dispone l'istituzione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di negozi civici locali finalizzati a consentire a ciascun cittadino la partecipazione visiva e auditiva all'attività di magistero politico degli eletti, nel quadro dell'azione tesa a sostenere, grazie a nuovi servizi telematici, la trasparenza delle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed incentivare le relazioni tra persone giuridiche e persone fisiche, ottemperando ai principi espressi nella Carta Civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998;

Considerato che, come si desume dai generali principi enunciati dalla Carta Civica di Cesky Krumlov e di quelli contenuti nel Libro bianco per la «e-Governance» della Commissione europea (G.U.C.E. C287/01 del 12 ottobre 2001), finalità essenziale da raggiungere attraverso l'attività del negozio civico è di facilitare la partecipazione video e audio dei cittadini ai lavori di magistero politico degli eletti, in tutte le fasi dei processi decisionali, assicurando il più ampio accesso e la trasparenza nelle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali e locali;

Visto il comma 44 del medesimo art. 3 della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che per le anzidette finalità autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi ai comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico;

Considerato, altresì, che ai sensi del succitato comma 44 le domande dirette ad ottenere la concessione dell'incentivo possono essere presentate dai comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti;

Visto il Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 099/Pres. del 16 aprile 2003;

Ritenuto, in considerazione della natura sperimentale dell'istituto, di dover precisare la limitazione del diritto all'incentivo alla sola istituzione del negozio civico con conseguente integrazione, in tal senso, del regolamento di cui sopra;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 558 del 18 marzo 2005;

Decreta:

È approvata l'integrazione al «Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3», di cui al decreto del Presidente della Regione n. 099/Pres. del 16 aprile 2003, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 aprile 2005

ILLY

**Integrazione al Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 099/Pres. del 16 aprile 2003.**

Art. 1.

*Integrazione decreto del Presidente della Regione 099/Pres./2003*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2003, n. 099/Pres., dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Non possono presentare domanda i comuni singoli o associati che hanno già beneficiato, anche solo parzialmente, dell'assegnazione.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: ILLY

**05R0380**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
7 aprile 2005, n. **087/Pres.**

**Regolamento di disciplina della composizione e funzionamento delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone in esecuzione dell'art. 6, comma 69 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1. Approvazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2005)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Richiamato in particolare l'art. 23 del suddetto decreto legislativo con il quale si abrogano, fra gli altri, gli articoli 7 ed 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recanti rispettivamente «Commissioni consultive locali» e «Commissioni consultive locali per la pesca marittima»;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo medesimo, recante «Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura» con il quale si dispone che le «Regioni istituiscono le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria»;

Considerato che l'art. 6, comma 69 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per azione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)» dispone che «la Regione istituisce le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, disciplinandone con apposito Regolamento la composizione e le modalità di funzionamento, previa deliberazione della giunta regionale»;

Atteso che le predette commissioni sono chiamate a dare pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei rispettivi compartimenti marittimi con il necessario raccordo con le Capitanerie di porto di Trieste e Monfalcone;

Considerato altresì che esse danno pareri richiesti da amministrazioni pubbliche nazionali o locali o che la Regione stessa ritenga necessari in relazione alle proprie attività, sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti e sugli schemi di provvedimenti relativi alla disciplina locale della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuto pertanto che le competenze su dette materie siano della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, servizio pesca e acquacoltura, ai sensi dell'art. 94 dell'allegato A del «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e che pertanto dette commissioni vadano istituite presso gli uffici con sede in Udine per ciò che riguarda il Compartimento marittimo di Monfalcone e in Trieste per ciò che riguarda il Compartimento marittimo di Trieste;

Preso atto che ai componenti di dette commissioni spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal precitato regolamento e che gli oneri conseguenti fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 marzo 2005, n. 563;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di disciplina della composizione e funzionamento delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone in esecuzione dell'art. 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 aprile 2005

ILLY

**Regolamento di disciplina della composizione e funzionamento delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone in esecuzione dell'art. 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'art. 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.

## Art. 2.

*Funzioni*

1. Le commissioni consultive locali, per la pesca e l'acquacoltura esprimono pareri:

a) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti e richiesti da pubbliche amministrazioni;

b) sulle questioni interessanti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del rispettivo compartimento o che la Regione ritenga necessari in relazione alle proprie attività;

c) sugli schemi di provvedimenti amministrativi relativi alla disciplina locale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le commissioni possono inoltre formulare pareri e proposte su ogni argomento attinente la pesca e l'acquacoltura, nell'interesse della produzione ittica e degli operatori locali.

## Art. 3.

*Composizione della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di Trieste*

1. La commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Trieste ha sede presso l'ufficio distaccato del servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in Trieste ed è composta da:

a) il direttore del servizio pesca e acquacoltura;

b) il direttore del servizio sanità pubblica veterinaria della direzione centrale salute e protezione sociale o suo delegato;

c) il capo del Compartimento marittimo di Trieste o suo delegato;

d) il capo della sezione pesca della Capitaneria di porto di Trieste;

e) il direttore del servizio valutazione impatto ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici o suo delegato;

f) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, laboratorio patologia molluschi;

g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni cooperative e datoriali della pesca e dell'acquacoltura operanti nel territorio a base nazionale;

h) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Università di Trieste;

i) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

j) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste competente in materia di pesca e acquacoltura;

k) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali a base provinciale;

l) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici a base provinciale;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dall'Organizzazione nazionale della pesca sportiva;

n) il direttore del mercato ittico di Trieste.

## Art. 4.

*Composizione della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di Monfalcone*

1. La commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone ha sede presso la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, servizio pesca e acquacoltura, in Udine ed è composta da:

a) il direttore del servizio pesca e acquacoltura;

b) il direttore del servizio sanità pubblica veterinaria della direzione centrale salute e protezione sociale o il suo delegato;

c) il capo del Compartimento marittimo di Monfalcone o suo delegato;

d) il capo della sezione pesca della Capitaneria di porto di Monfalcone;

e) il direttore del servizio valutazione impatto ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici o suo delegato;

f) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, laboratorio patologia molluschi;

g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni cooperative e datoriali della pesca e dell'acquacoltura operanti nel territorio a base nazionale;

h) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Università di Trieste;

i) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

j) un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Gorizia competente in materia di pesca e acquacoltura;

k) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali delle province di Udine e Gorizia;

l) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici per ciascuna delle province di Udine e Gorizia;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dall'Organizzazione nazionale della pesca sportiva;

n) i direttori dei mercati ittici di Grado, Marano e Monfalcone.

## Art. 5.

*Funzionamento*

1. Le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui agli articoli 3 e 4 sono presiedute dal direttore del servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna; il direttore del servizio sanità pubblica veterinaria della direzione centrale salute e protezione sociale sostituisce, in qualità di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.

2. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna e durano in carica un triennio; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

3. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti ed associazioni operanti negli specifici settori.

## Art. 6.

*Convocazione*

1. Il presidente convoca le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, e allorché ne faccia richiesta il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitanerie di porto di Trieste e Monfalcone.

2. L'avviso di convocazione è diramato con preavviso di almeno sette giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza, e contiene gli argomenti all'ordine del giorno.

## Art. 7.

*Indennità*

1. Ai componenti esterni all'amministrazione regionale viene corrisposto, per ciascuna adunanza, un gettone di presenza di euro 60,00. Gli stessi sono parificati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 aprile 2005, n. 088/Pres.

**Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 0292/2001 per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c) della legge regionale n. 56/1978. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, art. 1, come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22, relativa alla concessione, a favore di Enti ed Associazioni, di sovvenzioni sulle spese, comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria, dagli stessi sostenute per conseguire i propri scopi istituzionali di interesse agricolo o di assistenza ai lavoratori agricoli oppure per finalità di assistenza e di sviluppo della cooperazione agricola o per specifici programmi rivolti all'agricoltura regionale;

Vista la legge regionale di modifica 27 maggio 1997, n. 22;

Visto il decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2001, n. 0292/Pres., con il quale sono stati stabiliti nuovi criteri per il riparto delle sovvenzioni di cui sopra;

Ritenuto necessario, per esigenze di semplificazione amministrativa, modificare e integrare il menzionato decreto del Presidente della Regione n. 0292/Pres./2001, per quanto attiene alle procedure di concessione delle sovvenzioni in questione nonché ai termini per presentare dati e rendiconti;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 febbraio 2005, n. 373;

Decreta:

È approvato il Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2001, n. 0292/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 aprile 2005

ILLY

**Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2001, n. 0292/Pres, per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c) della legge regionale n. 56/1978.**

Art. 1.

Il comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2001, n. 0292/Pres. è sostituito dal seguente:

«1. Lo stanziamento destinato alle OO.PP.AA. viene riservato agli organismi operanti istituzionalmente a livello regionale.»

Art. 2.

Al comma 4. dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2001, n. 0292/Pres. dopo le parole «legale rappresentante» sono aggiunte le parole «, all'atto della presentazione della domanda di sovvenzione.».

Art. 3.

All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2001, n. 0292/Pres. dopo il comma 1. viene aggiunto il seguente com«2. Agli effetti dell'erogazione della sovvenzione il beneficiario è tenuto a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del decreto di concessione della sovvenzione medesima, la documentazione prevista dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.».

Visto: Il Presidente: ILLY

05R0382

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39.

**Disposizioni in materia di energia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19  
del 7 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AMBITO E FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Art. 1.

Oggetto

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione e della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), la presente legge disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l'uso dell'energia.

2. Ai termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della presente legge e delle norme di attuazione di essa deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa comunitaria vigente nella materia.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione opera nel quadro delle politiche europee e nazionali per i seguenti obiettivi:

a) soddisfazione delle esigenze energetiche della vita civile e dello sviluppo economico della Regione, secondo criteri di efficienza economica e nel rispetto della concorrenza, con l'obiettivo del contenimento dei costi per le utenze;

b) compatibilità delle attività oggetto della presente legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute;

c) razionalizzazione della produzione;

d) razionalizzazione degli usi energetici anche in funzione di risparmio energetico;

e) promozione delle fonti rinnovabili;

f) riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e diversificazione delle fonti, privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;

g) armonizzazione delle infrastrutture energetiche con il paesaggio ed il territorio antropizzato nel quadro della pianificazione territoriale e di quanto previsto in merito alla tutela del paesaggio;

h) prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è rivolta e, in particolare modo, verso la volta celeste.

2. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

#### Art. 3.

##### *Competenze della Regione e degli enti locali*

1. Le funzioni previste dagli articoli 28 e 29 della presente legge spettano:

- a) alla Regione in materia di energia elettrica;
- b) ai comuni, anche in forma associata, nei restanti casi.

2. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13, 15 ed alle concessioni di cui all'art. 14 sono di competenza:

a) della Regione, quando riguardano impianti geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 50 chilowatt, nonché linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;

b) delle province negli altri casi.

3. Le funzioni amministrative relative alle denunce di inizio attività sono di competenza:

a) per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui al comma 4 dell'art. 16, dell'amministrazione competente per la relativa tipologia di opera;

b) per le nuove opere di cui al comma 3 dell'art. 16, dei comuni.

4. Le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli art. 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) spettano all'amministrazione competente per l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività (DIA) ai sensi della presente legge, per le stesse linee e impianti elettrici.

5. Le potestà previste dall'art. 131 del regio decreto n. 1775/1933, in caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate a servizio pubblico, spettano alla Regione.

6. Le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni relative alle attività disciplinate dalla presente legge spettano:

a) alla Regione, o soggetto da essa incaricato, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25;

b) ai comuni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 35, comma 8, nonché per l'efficienza energetica in edilizia di cui all'art. 23;

c) all'amministrazione competente per l'autorizzazione, concessione, o denuncia di inizio dell'attività negli altri casi.

7. Sono altresì di competenza della Regione l'approvazione e l'attuazione degli strumenti di incentivazione e di programmazione di cui all'art. 5.

8. La Regione e gli enti locali per le rispettive competenze:

- a) gestiscono attività per le finalità della presente legge;
- b) valorizzano il loro ruolo di utenti consumatori di energia e di promotori di alternative produttive;
- c) svolgono attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il loro personale.

#### Art. 4.

##### *Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali*

1. La Regione partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, seguendo gli indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all'art. 6 e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. Per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative a livello interregionale e nazionale, la Regione promuove intese con le altre regioni ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione ed accordi in sede di conferenza Stato - regioni e di conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Defini-

zione ed ampliamento delle competenze della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza stato - città ed autonomie locali).

3. La Regione partecipa alla definizione degli atti di indirizzo e di programmazione per la localizzazione e realizzazione delle reti nazionali, tenendo altresì conto delle indicazioni dei piani territoriali di coordinamento delle province interessate e, qualora le previsioni siano difformi da quanto in essi previsto, promuove il coinvolgimento degli enti locali interessati, ai fini del necessario coordinamento.

4. Per le opere ed infrastrutture energetiche la cui autorizzazione, comunque denominata, è riservata allo Stato, la Regione rilascia il relativo atto di intesa, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di formazione delle proprie decisioni.

5. La Regione può subordinare l'atto di intesa di cui al comma 4 alla stipula dell'accordo di cui all'art. 26, comma 2.

#### Capo II

##### PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE REGIONALE

#### Sezione I

##### PROGRAMMAZIONE REGIONALE

#### Art. 5.

##### *Sistema della programmazione regionale*

1. Il sistema della programmazione in materia di energia è costituito da:

- a) il piano di indirizzo energetico regionale (PIER);
- b) i provvedimenti attuativi del PIER;
- c) il documento di monitoraggio e valutazione.

#### Art. 6.

##### *Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)*

1. Il PIER, sulla base degli indirizzi del programma regionale di sviluppo (PRS), definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica.

2. Il PIER, elaborato nel rispetto dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e, a tal scopo, sulla base delle esigenze delle persone e delle imprese, della salvaguardia dell'ambiente e tenendo conto delle prospettive del mercato, definisce in particolare:

- a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie;
- b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali;
- c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
- e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;
- f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;
- g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
- h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse necessarie.

3. Le previsioni finanziarie del PIER operano nei limiti ed in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.

4. Il PIER è soggetto, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale in materia di programmazione.

5. La giunta regionale predispone la proposta di PIER, assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali, con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale n. 49/1999.

6. Il PIER è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e trasmesso al Ministero per le attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

7. Il PIER dispone di norma per periodi corrispondenti a quelli del PRS, ma può essere soggetto ad aggiornamento durante il suo periodo di validità, anche con riferimento a singole parti, qualora la giunta regionale valuti sia necessaria una modifica dei suoi contenuti essenziali.

#### Art. 7.

##### *Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER*

1. Il PIER viene attuato con deliberazioni della giunta regionale che, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 15 della legge regionale n. 49/1999, annualmente specificano gli obiettivi operativi, individuano le modalità di intervento e definiscono il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.

2. La giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive il quadro conoscitivo del sistema energetico regionale e i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia, sulla base delle attività, delle scadenze temporali, dei risultati attesi e dei relativi indicatori di efficienza ed efficacia previsti dal PIER e dai suoi provvedimenti attuativi.

#### Art. 8.

##### *Governo del territorio in funzione di attività energetiche*

1. Nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale le amministrazioni competenti tengono conto specificamente:

- a) dell'impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni energetici ed agli altri fini della presente legge;
- b) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia individuati dal PIER;
- c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel PIER per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
- d) delle norme sulla progettazione e gestione degli impianti e delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

2. Nel rispetto del PIER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):

- a) tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici);
- b) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia.

3. I comuni nel rispetto del PIER:

- a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;
- b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia;
- c) dettano disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

4. Sei progetti degli impianti di cui all'art. 10, comma 1, sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l'autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l'accordo di pianificazione di cui all'art. 21 della legge regionale n. 1/2005.

5. Qualora i progetti di impianti di cui all'art. 10, comma 1, rispondano alle prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 1/2005 e non si provveda ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in

materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), così come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

#### Sezione II

##### ORGANIZZAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ENERGIA

#### Art. 9.

##### *Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell'energia*

1. Per le attività necessarie all'esercizio delle funzioni ed all'attuazione delle iniziative in materia di energia, la Regione e gli enti locali possono avvalersi della collaborazione della R.E.A. S.p.a. (Regional Energy Agency) nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate dall'art. 10 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14, la quale può operare anche in collaborazione con le agenzie provinciali e comunali per l'energia.

2. Ai fini dei finanziamenti previsti dalla presente legge o da azioni previste dagli atti di programmazione in materia di energia, la Regione può chiedere che la rispondenza dei progetti delle opere ai requisiti sia attestata dalla R.E.A. S.p.a. o da tecnici qualificati che non svolgano altre funzioni che possano considerarsi incompatibili in relazione agli interessi che vengono in rilievo.

#### Capo III

##### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ENERGETICHE

#### Art. 10.

##### *Costruzione ed esercizio degli impianti*

1. Sono soggette ad una autorizzazione unica o a denuncia di inizio dell'attività (DIA), per ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti locali, la costruzione ed esercizio di impianti per produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oli minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonché di impianti di illuminazione esterna, al fine di garantire che tali attività si svolgano in coerenza con le finalità di cui all'art. 2, senza pregiudizio degli interessi tutelati dalle leggi, piani e programmi in materia di sicurezza, salute, ambiente, paesaggio e governo del territorio.

2. Qualora più richieste di autorizzazione risultino reciprocamente incompatibili, in relazione ad interessi pubblici tutelati dalle norme e dagli atti di cui al comma 1 e dagli atti che confluiscono nel procedimento unificato di cui all'art. 12, viene effettuata una valutazione comparativa sulla base di criteri generali, anche concordati ai sensi dell'art. 4, comma 2, in conformità agli specifici indirizzi risultanti dagli strumenti di programmazione di cui al capo II e di pianificazione territoriale di cui alla legge regionale n. 1/2005.

3. Per gli interventi di competenza regionale la giunta, con propria deliberazione, determina le modalità per individuare i casi in cui si applica la valutazione comparativa di cui al comma 2, nonché le modalità per l'effettuazione della stessa. Le modalità di cui al presente comma si applicano anche agli interventi di competenza degli enti locali fino a che questi non dispongano diversamente.

4. Le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità con le normative statali e regionali vigenti in materia di prevenzione sismica, ed in particolare con le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), nonché con quelle dettate dalla parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee aeree esterne) e dalle rispettive norme di attuazione.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica o della presentazione della DIA, inerenti linee elettriche aeree e relativi impianti, i soggetti interessati depositano, presso la struttura regionale competente ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) e ai sensi del regolamento emanato in attuazione dell'art. 117 della legge regionale n. 1/2005, l'elaborato progettuale di cui all'art. 12, comma 3, lettera *b*) della presente legge, eventualmente corredato dalla attestazione rilasciata in esito ai controlli di cui al comma 6, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, dalla legge regionale n. 88/1982 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 117 della legge regionale n. 1/2005. I relativi controlli sono espletati in conformità con quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 88/1982 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 117 della legge regionale n. 1/2005.

6. Gli elaborati progettuali degli elementi strutturali di tipo standardizzato o ripetitivo, relativi ai sostegni e i corrispondenti aggiornamenti, sono preventivamente depositati presso la competente struttura regionale in materia di prevenzione sismica, ai fini dei controlli di cui all'art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale n. 88/1982 e di cui al regolamento emanato in attuazione dell'art. 117 della legge regionale n. 1/2005. L'esito dei controlli è comunicato dalla medesima struttura regionale agli interessati.

#### Art. 11

##### *Autorizzazione unica*

1. Sono assoggettati alla autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:

*a*) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o dei gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989);

*b*) linee elettriche e relativi impianti ad eccezione delle opere assoggettate a DIA ai sensi dell'art. 16;

*c*) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate, dal regolamento di cui all'art. 39, come nuova opera;

*d*) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere *e*) ed *f*);

*e*) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'art. 1, comma 56 della legge n. 239/2004;

*f*) impianti di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad eccezione dei depositi di GPL in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a 500 chilogrammi di prodotto;

*g*) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi fatto salvo quanto previsto alla lettera *h*);

*h*) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui alla legge n. 239/2004, art. 1, comma 56;

*i*) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell'idrogeno come individuati dal regolamento di cui all'art. 39.

2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'art. 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di «sportello unico» di cui al titolo II, capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.

3. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.

4. Su richiesta dell'interessato con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all'esproprio, con le procedure di cui all'art. 8, commi 4 e 5, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 52-ter e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

#### Art. 12.

##### *Procedimento unificato*

1. L'autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento unificato, ferma restando la possibilità per l'interessato di acquisire direttamente pareri, nullaosta, atti di assenso necessari per rilascio della stessa.

2. L'amministrazione competente di cui all'art. 3 convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45. Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione ed esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati presentano apposita domanda, contenente:

*a*) la descrizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione e delle eventuali opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso;

*b*) gli elaborati progettuali specificati dal regolamento di cui all'art. 39, contenenti anche la descrizione dello stato di fatto dell'area interessata, comprensivi della documentazione di cui all'art. 10, commi 5 e 6;

*c*) la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

*d*) le modalità e termini per il rispetto delle condizioni previste per la costruzione ed esercizio dell'impianto.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità procedente provvede a darne notizia nelle forme e i modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato.

5. Al fine di assicurare il coordinamento interregionale ed infra-regionale, la Regione può intervenire nel procedimento e nella conferenza di servizi di cui al comma 2.

6. Quando il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) essa può essere acquisita nell'ambito del procedimento unificato. Gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.

7. Quando il progetto è sottoposto, in applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) ad autorizzazione integrata ambientale, la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato. Se l'amministrazione competente per l'autorizzazione unica coincide con l'amministrazione competente per l'autorizzazione integrata, resta ferma la facoltà di procedere con l'atto di autorizzazione unica anche all'autorizzazione integrata ambientale.

8. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, l'amministrazione competente decide in merito al rilascio dell'autorizzazione accertata la rispondenza dell'istanza alle finalità di cui all'art. 2 e agli strumenti di programmazione di cui al capo II della presente legge, e di pianificazione territoriale di cui alla legge regionale n. 1/2005, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio.

## Art. 13.

*Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*

1. In applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 11 gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando quanto disposto al comma 2.

2. In applicazione dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003, per gli impianti di cui al presente articolo non si procede all'autorizzazione unica nel caso di interventi costituenti attività libera ai sensi dell'art. 17 o soggetti unicamente a DIA ai sensi dell'art. 16, nel caso in cui non occorra, per la realizzazione ed esercizio degli stessi interventi, l'acquisizione di autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

## Art. 14.

*Concessioni minerarie e di derivazione d'acqua, ai fini di produzione di energia*

1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d'acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono anche titolo abilitativo per la costruzione ed esercizio delle opere e infrastrutture necessarie per le attività da essi previsti.

3. Con gli atti di cui al comma 1 è altresì rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 13 della presente legge.

4. Il concessionario di risorsa geotermica che intende sospendere i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca chiede la preventiva autorizzazione alla Regione.

5. Il concessionario di cui al comma 4 può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia alla Regione per la approvazione.

6. Il concessionario di cui al comma 4 che intende abbandonare un pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale chiede la preventiva autorizzazione alla Regione, presentando contestualmente il piano di sistemazione del pozzo.

7. La Regione impartisce eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo individuando un termine per la loro esecuzione. In caso di inosservanza delle istruzioni nel termine individuato si procede d'ufficio a spese del concessionario.

8. Per le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la Regione opera come autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Art. 15.

*Utilizzo diretto del calore geotermico*

1. L'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore, anche senza prelievo di fluido, è soggetto all'autorizzazione unica di cui all'art. 11.

## Art. 16.

*Denuncia di inizio dell'attività*

1. Salvo quanto disposto all'art. 13, gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a denuncia di inizio dell'attività (DIA), costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, a cui si applicano le norme previste al titolo VI (Disciplina dell'attività edilizia) della legge regionale n. 1/2005, salvo diversa disposizione contenuta nella presente legge.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'art. 84, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2005 assicura la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 6, sono soggette a DIA:

a) l'installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della legge regionale n. 1/2005;

b) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati, nel rispetto dei criteri, e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'art. 22, comma 1;

c) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale da 3 chilowatt fino a complessivi 10 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'art. 22, comma 1;

d) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di impianti eolici di potenza nominale da 5 chilowatt fino a complessivi 50 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'art. 22, comma 1;

e) la costruzione ed esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1001 a 30000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;

f) la costruzione ed esercizio di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale come individuati al comma 5;

g) la costruzione ed esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1000 volt.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono altresì soggetti a denuncia di inizio dell'attività i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:

a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all'art. 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;

b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'art. 122, commi 4, 5 e 6, del regio decreto n. 1775/1933;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'art. 39;

d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato così come definite dal regolamento di cui all'art. 39.

5. Con il regolamento di cui all'art. 39, sono individuate le tipologie di linee elettriche e relative opere nonché le tipologie di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia, di cui al comma 3, lettere e) ed o a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a denuncia di inizio dell'attività, in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;

b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;

c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.

6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'art. 11.

## Art. 17.

*Attività libera*

1. Salvo quanto disposto all'art. 13 e comunque ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 1/2005, laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, i seguenti interventi:

a) installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'art. 22, comma 1;

b) installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'art. 22, comma 1;

c) installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'art. 22, comma 1;

d) installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'art. 22, comma 1;

e) installazione di impianti di microgenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all'art. 22, comma 1;

f) installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.

2. Non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15 e 16, comma 3, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.

3. Sono soggette a contestuale comunicazione all'amministrazione competente:

a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali da non costituire nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'art. 39;

b) le modifiche degli impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'art. 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 239/2004.

#### Art. 18.

##### *Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza*

1. Chi svolge le attività di cui agli articoli 11, 13, 14, 15 e 16 è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività ed il rispetto delle condizioni e degli oneri previsti dall'autorizzazione, nonché a fornire all'amministrazione titolata a svolgere attività di vigilanza le informazioni rilevanti agli scopi di cui al presente comma.

2. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge, compreso quelli già autorizzati ai sensi della legge regionale n. 51/1999 e del regio decreto n. 1775/1933, sono soggetti, a cura e a spese del detentore il titolo abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati dal regolamento previsto all'art. 39. A tal fine un tecnico in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente collauda o certifica l'impianto realizzato e invia il relativo attestato all'autorità competente per la vigilanza.

3. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi si procede ai sensi degli articoli 19, 20 e 21.

4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli impianti e le opere autorizzati in sanatoria ai sensi del titolo III del regio decreto n. 1775/1933 o della legge regionale n. 51/1999.

5. Restano ferme le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni dettate dalle leggi relative alle funzioni amministrative esercitate mediante altri atti, assorbiti nel procedimento di cui all'art. 12.

#### Art. 19.

##### *Decadenza revoca e sospensione*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 20, il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 11 è dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte dell'autorità competente, di una specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o più prescrizioni od obblighi cui l'autorizzazione stessa sia condizionata, o comunque impedisca all'autorità competente di svolgere le sue funzioni di vigilanza.

2. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l'eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio dell'impianto autorizzato e le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi e prescrizioni violate.

3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, l'autorizzazione può essere revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto autorizzato.

4. Nei casi di decadenza o revoca, il soggetto obbligato è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità previste dall'art. 21, commi 1 e 2.

#### Art. 20.

##### *Sanzioni amministrative*

1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli art. 11, 13 e 15 è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, di una somma comunque non inferiore a € 1.000,00, determinata per quanto non autorizzato, come segue:

a) da € 40,00 a € 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti di produzione di energia;

b) da € 20,00 a € 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e i);

c) da € 10,00 a € 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera b);

d) da € 500,00 a € 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'art. 11, comma 1, lettere g) e h), e di impianti di produzione ed utilizzo dell'idrogeno;

e) da € 50,00 a € 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'art. 11, comma 1, lettere d), e) e f).

2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 16 in assenza della DIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

3. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di uno o più obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a € 300,00.

4. La mancata comunicazione di cui all'art. 17, comma 3, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1500,00.

5. Con cadenza almeno triennale la giunta regionale con propria deliberazione adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

#### Art. 21.

##### *Ripristino dei luoghi*

1. Nei casi previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall'art. 20, comma, i trasgressori provvedono alla riduzione a conformità.

2. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese degli inadempienti ed il recupero delle relative somme potrà avvenire secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a DIA, intervenga l'accertamento di conformità di cui all'art. 140 della legge regionale n. 1/2005, con l'applicazione della relativa sanzione.

4. Ai fini di cui al comma 3 il titolare dell'impianto, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'illecito, presenta la domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria sospende i termini per il ripristino dei luoghi fino all'esito del procedimento.

5. L'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 4 può essere rilasciata esclusivamente nel caso che l'impianto risulti conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione dell'opera e purché sia accertata la compatibilità dello stesso impianto con le norme poste a tutela della salute pubblica.

6. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 3, l'adozione delle misure previste dal comma 1 comporti un grave pregiudizio per l'interesse pubblico, il titolare delle linee o impianti oggetto delle sanzioni può presentare all'amministrazione competente apposito progetto alternativo. In tal caso, l'adozione delle misure di cui al comma 1 è sospesa fino all'esito del procedimento correlato alla presentazione del progetto alternativo, e la sanzione amministrativa viene determinata riducendo ad un terzo gli importi di cui all'art. 20, comma 1.

#### Capo IV

RAZIONALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEI CONSUMI, RISPARMIO ENERGETICO ED INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

#### Art. 22.

##### Incentivi finanziari

1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le finalità di cui alla presente legge tramite fondi di rotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento, privilegiando, laddove possibile, gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all'insieme del sistema delle piccole e medie imprese e a quelle partecipate o promosse dagli enti locali, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti per la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o più soggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi propri dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni interessate.

2. La Regione incentiva, nelle forme e priorità di cui al comma 1, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nel settore delle fonti rinnovabili o innovative.

3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presente articolo producano crediti necessari ai «Certificati Verdi» di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), ai «Titoli di efficienza energetica» di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), alle «Quote di emissioni» di cui alla direttiva 2003/1987/CE del 13 ottobre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio), i piani economici degli interventi oggetto di contributi regionali tengono conto, con le modalità individuate con deliberazione di Giunta, di tali crediti ai fini della determinazione dell'importo dei contributi che saranno proporzionalmente ridotti o, in alternativa, prevedono la cessione alla Regione degli stessi crediti. La Regione in caso di acquisizione dei crediti mantiene inalterato l'importo dei suoi contributi.

#### Art. 23.

##### Rendimento energetico degli edifici

1. Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni delle unità immobiliari sono progettate e messe in opera in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, le necessità di consumo di energia, nel rispetto dei requisiti minimi fissati con il regolamento di cui al comma 7, in attuazione della direttiva 2002/1991/CE del 16 dicembre 2002 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia).

2. Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici.

3. L'obbligo di cui al comma 2 si applica a seguito di una intesa fra Regione, soggetti di distribuzione dell'energia elettrica e il gas in Toscana, e rappresentanze delle possibili utenze, promosso dalla stessa Regione e condiviso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della progressiva copertura del territorio regionale.

4. I contenuti minimi dell'intesa, devono essere i seguenti:

a) attribuzione del risparmio di energia primaria, ai fini dell'acquisizione dei «titoli di efficienza energetica» al soggetto di distribuzione;

b) devoluzione da parte del soggetto di distribuzione, proporzionalmente al risparmio di energia primaria ad esso attribuito, di un corrispettivo ai soggetti proprietari che hanno proceduto alla installazione dell'impianto solare termico;

c) definizione delle modalità di quantificazione e forme di attribuzione del corrispettivo di cui alla lettera b);

d) definizione delle caratteristiche tecnico-economiche degli impianti;

e) possibilità per coloro che, pur non soggetti all'obbligo di cui al comma 2, installano volontariamente un impianto solare termico, di accedere alle stesse condizioni previste dall'intesa per coloro che sottostanno all'obbligo succitato.

5. Ai fini di cui al comma 1 i progetti sono accompagnati da un'attestazione tecnica di rendimento energetico determinata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea in materia di norme e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi. L'attestazione tecnica di rendimento energetico può essere rilasciata anche per interi edifici o per aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva. In questi casi la progettazione deve prevedere, laddove possibile, forme innovative e centralizzate per la copertura dei fabbisogni energetici dell'edificio o dell'area e l'attestazione tecnica ha validità anche per le singole unità immobiliari.

6. Fatti salvi i casi di esclusione individuati con il regolamento di cui al comma 7, gli atti di compravendita e locazione dell'unità immobiliare sono accompagnati da una certificazione energetica della stessa, in attuazione della dir. 2002/1991/CE.

7. Con regolamento, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, vengono emanate norme di recepimento della dir. 2002/1991/CE e individuate modalità e tempi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, definiti requisiti minimi di rendimento, modalità della attestazione di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 6, professionisti abilitati alla attestazione e certificazione energetica dell'unità immobiliare, casi di esclusione e individuate norme e criteri tecnici di riferimento.

8. Nel caso in cui, ultimato un intervento di nuova edificazione o ristrutturazione, venga accertato il non rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico il proprietario dell'unità immobiliare è punito con una sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 30 per cento del costo dell'intervento, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale. Il comune irroga la sanzione e ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l'unità immobiliare ai requisiti minimi fissando un termine. Nel caso di inosservanza del termine la sanzione è raddoppiata.

9. Nel caso di esecuzione di opere in difformità con l'attestazione tecnica di cui al comma 5 ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, si applicano le procedure e le sanzioni previste dalla legge regionale n. 1/2005 per le opere eseguite in difformità dalla denuncia di inizio dell'attività.

10. Il venditore che omette di allegare al contratto di compravendita la certificazione energetica di cui al comma 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per mille del valore venale dell'unità immobiliare, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale.

11. Il locatore che omette di allegare al contratto di locazione la certificazione energetica di cui al comma 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,2 per mille e non superiore al 2 per mille del valore venale dell'unità immobiliare, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale.

12. Il professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera o dichiara un impedimento alla installazione dell'impianto solare termico non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per mille del valore venale dell'unità immobiliare, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

## Art. 24.

*Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia*

La Regione, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea in materia di norme e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi, può determinare, con i provvedimenti attuativi del PIER di cui all'art. 5, i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica insistenti sul territorio regionale.

2. I gestori delle apparecchiature e degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica, sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 5, la certificazione del rispetto dei limiti minimi a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.

3. La Regione approva il programma di adeguamento di cui al comma 2 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l'interessato, stabilendo il termine per il suo completamento, e ne verifica l'attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.

4. La Giunta può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 2.

5. In caso di svolgimento dell'attività senza il rispetto dei limiti si applica la sanzione amministrativa da € 5000,00 a € 50000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell'impianto.

6. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento entro il termine assegnato, si applica una sanzione amministrativa pari alla metà degli importi di cui al comma 5. La Regione assegna all'impresa un ulteriore termine per il completamento del programma. In caso di mancato rispetto del termine la sanzione di cui al comma 5 è raddoppiata.

## Art. 25.

*Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti*

1. I piani regionali e locali in materia di mobilità e traffico garantiscono la coerenza con le finalità della presente legge e con gli indirizzi del PIER, e includono anche l'analisi delle variazioni dei consumi energetici conseguenti alla loro attuazione, anche ai fini della concessione dei finanziamenti regionali.

2. L'esercizio di sistemi di trasporto e di impianti, per attività di servizi di pubblica utilità che usufruiscono di contributi o agevolazioni da parte della Regione o degli enti locali sono subordinati al raggiungimento di limiti di compatibilità ambientale e efficienza energetica fissati dai provvedimenti attuativi del PIER di cui all'art. 5.

3. I gestori dei sistemi di trasporto e degli impianti di cui al comma 2 sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dagli stessi provvedimenti attuativi di cui all'art. 5, la certificazione del rispetto dei limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.

4. La Regione approva il programma di cui al comma 3 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l'interessato, stabilisce il termine per il suo completamento, e ne verifica l'attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.

5. La giunta regionale può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 3.

6. Il gestore degli impianti e dei sistemi di trasporto impiegati e messi in esercizio per le attività di cui al comma 2 che non rispettano i limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica fissati in applicazione dello stesso comma, è punito con la sanzione amministrativa da € 50.000,00 ad € 300.000,00.

## Art. 26.

*Misure di compensazione ambientale*

1. La Regione può promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attività di cui agli art. 11, 13, 14 e 16 e gli enti locali interessati, anche su richiesta degli enti locali stessi, per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

2. La Regione può subordinare il rilascio o le modifiche di un'autorizzazione o concessione a fini energetici, di sua competenza a un accordo relativo all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica dell'attuazione del progetto.

3. Il programma di cui al comma 2:

a) fa riferimento ad interventi specifici relativi al territorio interessato;

b) prevede tempi definiti per l'attuazione completa e delle loro diverse fasi;

c) persegue un criterio di equilibrata proporzionalità tra le misure di compensazione e riequilibrio e l'investimento complessivo;

d) disciplina i modi di controllo dell'esecuzione nonché le penali ed eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

4. Con il consenso degli enti locali interessati, le misure compensative di cui ai commi 1 e 2 possono essere costituite anche dal versamento di somme per il finanziamento di specifiche attività degli enti, rispondenti alle finalità di cui al presente articolo.

*Capo V*

## SERVIZI D'INTERESSE GENERALE DELL'ENERGIA

## Art. 27.

*Diritto di accesso ai servizi energetici*

1. La Regione e gli enti locali operano per garantire a coloro che dimorano o operano in qualsiasi parte del territorio della Toscana il diritto di disporre di servizi energetici di qualità e con modalità adeguate ai bisogni ed alle migliori condizioni economiche permesse dai mercati secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. La Regione e gli enti locali, anche in forma associata, nell'ambito delle indicazioni del PIER, stimano le esigenze di fornitura di energia nel loro territorio con specifico riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed alle prospettive di sviluppo delle attività economiche e delle altre attività delle comunità e promuovono azioni che determinano un'offerta energetica differenziata, rilevando periodicamente il grado di soddisfazione delle esigenze come sopra individuate. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la Regione e gli enti locali assicurano forme di consultazione delle organizzazioni di consumatori, delle parti sociali e delle organizzazioni imprenditoriali.

## Art. 28.

*Servizi d'interesse generale di approvvigionamento e di distribuzione di energia*

1. L'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia costituiscono servizi di interesse generale e possono essere assoggettate a speciali modalità di svolgimento, al fine di garantire la realizzazione del diritto di cui all'art. 27.

2. Fermo restando quanto stabilito dalle leggi statali per le reti di trasporto nazionale di energia, i proprietari delle reti e degli impianti di trasporto e distribuzione di energia ne consentono l'utilizzazione da parte dei soggetti legittimati allo svolgimento delle attività di trasporto e distribuzione nei modi ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti, salva in ogni caso un'equa remunerazione.

3. Ove risulti che le esigenze individuate ai sensi dell'art. 27 non siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato ovvero, sulla base di elementi di valutazione oggettivi, si preveda che nell'immediato futuro non possano essere soddisfatte, le amministrazioni competenti, anche in forma associata, provvedono a stipulare appositi contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali in conformità alle norme vigenti.

4. Ferme restando le competenze dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, con i contratti di servizio si stabiliscono almeno:

a) gli obblighi dell'impresa che svolge il servizio in relazione alla qualità, modi e tempi di erogazione dello stesso, in modo da assicurare la soddisfazione delle esigenze energetiche di cui ai commi precedenti, garantendo la continuità della erogazione e l'assenza di discriminazioni;

b) la durata e gli aspetti economici del rapporto;

c) i poteri di vigilanza e controllo dell'amministrazione pubblica, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

5. In mancanza di imprese disponibili a stipulare un contratto di servizio, le amministrazioni competenti provvedono direttamente alla erogazione del servizio, costituendo un apposito organismo in conformità alle leggi vigenti.

#### Art. 29.

##### *Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell'energia*

1. Fermo restando i diritti esclusivi loro riconosciuti dallo Stato, i titolari di concessioni di distribuzione di energia elettrica e gas già rilasciate al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a fornire il servizio secondo i criteri e per le finalità di cui all'art. 27. Ove necessario a tal fine, fermi restando eventuali indennizzi da determinare secondo i criteri dell'art. 11 della legge n. 241/1990, le amministrazioni competenti possono richiedere che le convenzioni o i disciplinari accedenti alle concessioni di cui sopra siano integrate o sostituite dai contratti di servizio previsti all'art. 28.

2. Ove alla integrazione di convenzioni e disciplinari o alla stipula dei contratti di servizio di cui al comma 1 non si addivenga entro un termine congruo stabilito dall'amministrazione competente, comunque non inferiore a diciotto mesi dalla proposta, e le esigenze del servizio di interesse generale non siano soddisfatte secondo quanto previsto dalla presente legge, il concessionario eserciterà il servizio secondo le indicazioni dell'amministrazione competente, fermi restando anche in tal caso eventuali indennizzi.

#### Art. 30.

##### *Promozione dei mercati dell'energia elettrica e del gas*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ogni cliente finale domestico di energia elettrica nel territorio regionale può acquisire la qualifica di cliente idoneo di cui al decreto legislativo n. 79/1999 dando comunicazione al suo fornitore di recedere dal preesistente contratto di fornitura secondo procedure stabilite con deliberazione di giunta regionale.

2. La Regione, tramite accordo con le associazioni dei consumatori e avvalendosi anche della R.E.A. S.p.a., promuove attività di orientamento per chi ha acquisito o acquisirà la qualifica di cliente idoneo ai sensi della presente legge, del decreto legislativo n. 79/1999 o del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

3. Nel caso di persistenza di situazioni dominanti nel mercato dell'energia elettrica e gas in ambito regionale, la Regione promuove per quanto di sua competenza misure a favore dello sviluppo della concorrenza, propone ai competenti organismi nazionali misure in tal senso, impone ai soggetti di distribuzione e di fornitura obblighi di comunicazione e trasparenza verso i clienti aventi le medesime finalità.

4. Sono consentiti contratti diretti fra produttore di energia elettrica e cliente idoneo nel rispetto delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana una disciplina specifica tesa anche alla diffusione di tali contratti per i clienti idonei collocati in aree limitrofe ai produttori e in particolare connessi a questi con un collegamento fisico diretto.

#### Art. 31.

##### *Tutela dei consumatori*

1. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure dirette a rendere effettiva la tutela dei diritti dei consumatori, nel rispetto delle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e coordinandosi con altri organismi aventi competenze in tal senso.

2. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure aventi finalità di informazione e di orientamento dei consumatori.

#### Art. 32.

##### *Contratti di servizio e diritti dei consumatori*

1. I contratti di servizio di cui all'art. 28 e le convenzioni e i disciplinari di cui all'art. 29 sono stipulati anche a favore dei consumatori.

2. La Regione, tramite il PIER, indica specifiche esigenze dei consumatori per la cui soddisfazione gli atti di cui al comma 1 debbono contenere apposite clausole.

3. Ove risulti che le esigenze dei consumatori non siano state soddisfatte negli atti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'art. 29, comma 2.

#### Art. 33.

##### *Segnalazioni e reclami*

1. La Regione e gli enti locali al fine dell'esercizio delle competenze di cui agli art. 31 e 32, valutano le segnalazioni delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese e delle parti sociali, riferite alle esigenze dei consumatori e delle imprese nonché al mancato rispetto delle norme, delle clausole contrattuali e delle previsioni delle carte dei servizi relative ai servizi di interesse generale. Dei risultati di tale valutazione si dà atto pubblicamente.

2. La Regione individua, promuove e organizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con la collaborazione delle organizzazioni dei consumatori, delle parti sociali e delle altre parti interessate, forme opportune a garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli consumatori nei confronti di esercenti attività o servizi di interesse generale dell'energia.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

#### Art. 34.

##### *Stazioni astronomiche e aree naturali protette*

1. Sono disposte speciali forme di tutela a favore delle stazioni astronomiche, così classificate:

a) stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione scientifica;

b) stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o provinciale.

2. La Regione, anche attraverso il PIER, prevede misure particolari di tutela degli equilibri ecologici nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale).

#### Art. 35.

##### *Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso*

1. Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche di cui all'art. 34 è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno:

a) 25 chilometri per le stazioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera a);

b) 10 chilometri per le stazioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera b).

2. Entro un chilometro in linea d'aria dalle stazioni di cui di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero opportunamente schermate.

3. Nelle zone di protezione di cui al comma 1, è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio alla data indicata all'art. 36, comma 3, il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PIER.

4. Nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dalle stazioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), i fasci di cui al comma 3 dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

5. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano per gli impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da apposite norme statali nonché per gli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

6. Su richiesta dei responsabili delle stazioni astronomiche di cui all'art. 34, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate l'anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 1, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

7. Il PIER può individuare misure di tutela per le stazioni astronomiche ulteriori rispetto alle misure minime di cui al presente articolo.

8. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, previa diffida del comune a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00.

9. Con deliberazione della giunta regionale, anche su proposta delle associazioni astrofile della Toscana e dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri, sono approvati gli elenchi delle stazioni astronomiche ed individuate, secondo le prescrizioni del PIER, le relative zone di protezione sottoposte a specifiche prescrizioni e limiti, e la corrispondente documentazione cartografica. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali aggiornamenti degli elenchi.

10. Copia della documentazione cartografica di cui al comma è inviata ai comuni interessati.

#### Art. 36.

##### *Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche*

1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce gli elenchi di cui all'art. 35, comma 9 e individua le zone di protezione di cui all'art. 35, comma 1, nonché la fascia di cui all'art. 35, comma 4.

2. Delle zone di protezione è predisposta apposita documentazione cartografica in scala 1:25.000. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.

3. La deliberazione di cui al comma 1 produce i suoi effetti trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Dalla decorrenza del termine di cui al comma 3 si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso delle stazioni astronomiche disposte dall'art. 35, fatte salve le ulteriori misure disposte dal PIER ai sensi dell'art. 35, comma 7.

5. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 3 continuano ad applicarsi gli articoli 8, 9 e 12 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso) e le relative perimetrazioni.

#### Art. 37.

##### *Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna*

1. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell'allegato A alla presente legge.

2. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nell'allegato A.

#### Capo VII

##### *Norme finali e transitorie*

#### Art. 38.

##### *Disposizioni transitorie per gli elettrodotti*

1. Il proprietario di linea e relativo impianto elettrico avente tensione compresa fra 30000 e 150000 volt, già realizzata alla data di entrata in vigore della presente legge e per la quale non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, presenta apposita istanza alla Regione entro due anni dalla stessa data.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, da un tecnico qualificato, iscritto al competente albo professionale, in cui si descrive l'impianto e se ne attesta la rispondenza alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione dell'opera.

3. La giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante, alla permanenza dell'intervento di cui al comma 1, può procedere al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria purché sia accertata la compatibilità dello stesso intervento con le norme poste a tutela della salute pubblica.

4. Per le opere di cui al comma 1 la Regione applica a carico del proprietario della stessa opera una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in:

a) il doppio del minimo dell'importo di cui all'art. 20, comma 1 nel caso di linee ed impianti per cui non sia mai stata presentata richiesta di autorizzazione ai sensi del regio decreto n. 1775/1933 o della legge regionale n. 51/1999;

b) il minimo dell'importo di cui all'art. 20, comma 1 nel caso di intervento in cui sia stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi del regio decreto n. 1775/1933 o della legge regionale n. 51/1999 ma non sia mai stata rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 113 del regio decreto n. 1775/1933;

c) un decimo dell'importo di cui alla lettera b) se per l'intervento sia stata già rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 113 del regio decreto n. 1775/1933.

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere impiegati dalla Regione per finalità di risanamento ambientale e territoriale degli elettrodotti. Possono inoltre essere destinati alla promozione di attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico degli elettrodotti.

#### Art. 39.

##### *Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione*

1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità, la Regione può emanare linee guida, non vincolanti, anche in merito allo svolgimento dei procedimenti.

2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche fissate nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea:

a) le prescrizioni tecniche relative alle opere ed impianti disciplinati dalla presente legge che interessino aree protette o soggette a vincolo, a seguito di atti di pianificazione o in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali;

b) la descrizione tipologica delle categorie di interventi di cui all'art. 11, compreso gli interventi inerenti oleodotti che si configurano come nuova opera, delle categorie di interventi che configurano variazioni essenziali delle opere ed impianti esistenti o autorizzati, dei lavori di manutenzione distinguendo tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;

c) la descrizione tipologica delle linee elettriche e relative opere nonché degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale di cui all'art. 16, comma 3;

d) le modifiche su oleodotti, impianti di lavorazione o stoccaggio oli minerali, che sono soggette ad obbligo di contestuale comunicazione all'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 17, comma 3;

e) i casi in cui gli enti locali devono dare tempestivo avviso alla Regione dell'avvio e dell'esito di un procedimento nelle materie di cui alla presente legge;

f) le idonee forme di pubblicità delle istanze di cui alla presente legge;

g) i termini entro i quali devono iniziare e finire i lavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto determina la decadenza dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività, con la possibilità di proroga di detti termini per comprovate ragioni tecniche o particolari condizioni operative;

h) gli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza regionale nonché i criteri di congruità per la determinazione degli oneri che spettano agli enti locali.

i) gli obblighi di comunicazione, a carico di chi svolge le attività oggetto della presente legge, di dati e notizie rilevanti per il governo del settore non reperibili presso altre amministrazioni;

j) le modalità relative alla presentazione dei progetti ed ai contenuti degli stessi, nel rispetto, ivi compreso, nei casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all'ultimazione dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente, generati nell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 51/1999;

k) le modalità e forme di redazione e di presentazione degli elaborati progettuali e della documentazione di cui all'art. 10 commi 5 e 6, che devono essere presentati ai competenti uffici regionali ai fini di prevenzione del rischio sismico;

l) le modalità relative all'effettuazione dei controlli sulle attività disciplinate dalla presente legge nonché, nei casi previamente individuati, quelle relative al collaudo o al certificato di fine lavori di cui all'art. 18;

m) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all'art. 21, comma 3;

n) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all'art. 38;

o) le modalità relative alla presentazione dei programmi di cui all'art. 6, comma 2, lettera f);

p) i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi alle diverse categorie di impianti.

3. Le disposizioni del regolamento regionale di cui al presente articolo relative ai contenuti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), g), j), k), l), m) e p), riguardanti le competenze degli enti locali, si applicano fino a che questi non abbiano diversamente disposto.

#### Art. 40.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Le risorse relative alla presente legge fanno riferimento agli interventi già previsti dalle leggi regionali n. 45/1997, n. 51/1999, n. 37/2000, n. 88/1998 nella materia e sono stabilite annualmente con legge di bilancio.

2. Per l'anno 2005 le risorse ammontano a € 1.572.082,75 e fanno carico per € 1.462.082,75 alla UPB n. 413 (Energia - spese di investimento) e per € 110.000,00 alla UPB n. 414 (Energia - spese correnti) del bilancio di previsione 2005.

#### Art. 41.

##### *Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 79/1998*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 79/1998 è inserito il seguente:

«2-bis. I progetti delle opere soggetti a valutazione di impatto ambientale includono anche l'analisi energetica, ai fini della valutazione dell'impatto di essi in relazione alle finalità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale con apposite istruzioni.»

#### Art. 42.

##### *Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni statali*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti di competenza della Regione e degli enti locali, le seguenti disposizioni statali:

a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), art. 111, 112, 113 e 114.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), eccetto gli art. 7 e 10;

b) legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici), eccetto il titolo II;

c) legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso), salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5;

d) art. 28, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 39 restano in vigore le disposizioni del regolamento 20 dicembre 2000, n. 9 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 in materia di linee ed impianti elettrici) in quanto compatibili con la presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 39 continuano ad applicarsi le seguenti norme procedurali, in quanto compatibili con la presente legge:

a) decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali).

#### Art. 43.

##### *Decorrenza degli effetti*

1. Le disposizioni di cui all'art. 23 commi 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'art. 23, comma 7.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 febbraio 2005

PASSALEVA

(designato con il decreto

del Presidente della Giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 2005.

(Omissis)

05R0406

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8.

**Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0510

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9.

**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0511

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 10.

**Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 10 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0512

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 11.

**Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni d'uso civico e relative norme transitorie) e successive modificazioni.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 28 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 come da ultimo modificato dall'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 2005, n. 6.

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1986, come da ultimo modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 6/2005, è sostituito dal seguente:

«4. Non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.».

La presente legge regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio

Roma, 18 febbraio 2005

STORACE

05R0513

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12.

**Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La Regione, al fine di salvaguardare ed incrementare il patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela, valorizza e promuove i dialetti locali presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie.

Art. 2.

*Tipologia delle iniziative sostenute dalla Regione*

1. La Regione sostiene le iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dei dialetti del Lazio, intesi come parte del patrimonio culturale della Regione, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) attività di ricerca storica, linguistica e demo-etno-antropologica;
- b) organizzazione di seminari e convegni;
- c) realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;
- d) costituzione e incremento di fondi bibliografici, archivi sonori e videocinematografici afferenti la documentazione di canti, musiche strumentali e danze tradizionali;
- e) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali afferenti le tradizioni folcloriche regionali;
- f) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive nonché trasmissioni radiofoniche e televisive;
- g) iniziative rivolte alla popolazione scolastica.

Art. 3.

*Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio*

1. La Regione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, istituisce, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, l'Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio (ITPDL).

2. L'ITPDL è ente pubblico dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi ed alle direttive della giunta regionale.

Art. 4.

*Attività dell'ITPDL*

1. L'ITPDL svolge tutte le attività utili al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed in particolare:

- a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato, della Regione e degli enti locali nonché con le università, gli istituti di ricerca, le associazioni e singoli studiosi;
- b) avvia l'elaborazione di un vocabolario storico e socio-linguistico dei dialetti del Lazio;
- c) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, atte anche ad acquisire documentazioni in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati sotto forma di libri, pubblicazioni, dischi, audio e videocassette, ed altri mezzi di diffusione;
- d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;

e) assicura la fruizione pubblica del materiale raccolto, secondo le disposizioni previste in apposito regolamento;

f) promuove e realizza iniziative di diffusione delle ricerche svolte e delle documentazioni raccolte;

g) promuove e realizza interventi rivolti al mondo della scuola compresi corsi di aggiornamento per insegnanti

#### Art. 5.

##### *Organi*

1. Sono organi dell'ITPDL:

- a) il direttore;
- b) il collegio dei revisori.

#### Art. 6.

##### *Direttore*

1. Il Presidente della Regione, acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente e previa pubblicazione di apposito avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nomina il direttore dell'ITPDL scegliendolo tra i candidati in possesso di professionalità di livello universitario con specializzazione in materie storiche, linguistiche e demo-etno-antropologiche.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di età, le incompatibilità ed i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dalla normativa vigente per i dirigenti delle strutture apicali dell'amministrazione regionale.

3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ITPDL e ne dirige le attività delle quali è responsabile nei confronti della Regione.

4. Il direttore redige annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti che trasmette all'assessorato competente in materia di cultura.

#### Art. 7.

##### *Collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ITPDL e riferisce ogni semestre sui risultati dell'attività di controllo alla giunta regionale.

#### Art. 8.

##### *Comitato scientifico*

1. Il Comitato scientifico è composto da sette membri nominati dal Presidente della Regione scelti tra docenti universitari nelle materie di cui all'art. 6, comma 1.

2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del direttore dell'ITPDL.

3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente.

4. Il comitato scientifico presenta annualmente al direttore una proposta di programma contenente le iniziative e le attività per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'ITPDL.

#### Art. 9.

##### *Statuto e regolamento interno*

1. Il direttore, entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo statuto dell'ITPDL in cui sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi.

2. Lo statuto è approvato dalla giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

3. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto, il direttore adotta il regolamento interno, contenente le norme di organizzazione e di controllo interno, la dotazione organica, le procedure per la formazione degli strumenti contabili, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del comitato scientifico.

#### Art. 10.

##### *Organizzazione e personale*

1. L'ITPDL ha una struttura amministrativa cui è preposto un dirigente nominato dal direttore e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.

2. Il regolamento di cui all'art. 9 determina le modalità di organizzazione della struttura di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del dirigente di cui al comma 1 è a tempo pieno.

4. Il personale dell'ITPDL gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'ITPDL si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio.

6. L'ITPDL può, altresì, avvalersi:

- a) di personale comandato dalla Regione Lazio;
- b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

#### Art. 11.

##### *Finanziamento*

1. Il finanziamento dell'ITPDL è assicurato mediante:

a) risorse di parte corrente ed in conto capitale determinate secondo parametri fissati dalla giunta regionale in relazione alle attività svolte dall'ITPDL ai sensi della presente legge;

b) introiti derivanti dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;

c) somme stanziare nei bilanci della Regione e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'ITPDL;

d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti.

#### Art. 12.

##### *Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la giunta regionale istituisce, nell'ambito delle proprie strutture, un centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio.

2. Il centro opera in collaborazione con l'ITPDL, con il compito di introdurre nel sistema di catalogazione regionale i dati provenienti dagli studi e dalle iniziative poste in essere dall'ITPDL e da altre fonti.

#### Art. 13.

##### *Promozione dello studio dei dialetti nelle scuole*

1. La Regione promuove e finanzia lo studio dei dialetti del Lazio nelle scuole, nelle università popolari e della terza età, nei centri anziani, in tutte le comunità di emigrati laziali in Italia o all'estero nonché nelle associazioni che abbiano tra gli scopi sociali lo studio e la promozione dei dialetti del Lazio, attraverso una costante attività propositiva e progettuale svolta direttamente o attraverso l'ITPDL.

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di € 25.000,00 (venticinquemila).

2. Il relativo onere è posto a carico dell'UPB G23 mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato «Spese per il funzionamento dell'Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 febbraio 2005

STORACE

05R0514

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2005, n. 13.

**Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La presente legge è finalizzata alla salvaguardia del patrimonio vitivinicolo, dell'economia e dei livelli occupazionali della Regione.

2. Le disposizioni della presente legge disciplinano la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, prevista dall'art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e successive modifiche e disposizioni applicative, rideterminano talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 e successive modifiche e dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) e successive modifiche, e prevedono regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo.

## Art. 2.

*Definizione e ambito di applicazione*

1. Ai fini della presente legge s'intende per regolarizzazione l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare proveniente da vigneti che sono stati impiantati, anteriormente al 1° settembre 1998, contravvenendo alle normative comunitarie.

2. Le superfici vitate di estensione pari o inferiori a 10 are, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, non necessitano di regolarizzazione, purché i prodotti stessi siano esclusi da ogni commercializzazione.

## Art. 3.

*Rideterminazione delle sanzioni amministrative relative alla regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati*

1. Le sanzioni amministrative previste dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 260/2000 e successive modifiche, sono rideterminate nelle entità di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, lettera a), del reg. (CE) 1493/1999 si applica la sanzione amministrativa di € 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata da regolarizzare.

3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del reg. (CE) 1493/1999 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) € 1.033,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di vini ad indicazione geografica tipica;

b) € 2.582,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.

## Art. 4.

*Diniego di regolarizzazione*

1. Qualora la domanda di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati è rigettata, salva l'estirpazione dei vigneti abusivamente impiantati a decorrere dal 1° settembre 1998 sancita dall'art. 2, paragrafo 7, del reg. (CE) 1493/1999, al richiedente che ha prodotto vino da commercializzare proveniente dai vigneti oggetto della domanda è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un importo pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competenti. L'importo della sanzione è calcolato dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data di rigetto della stessa, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto.

2. La Regione, su richiesta dell'interessato, può disporre che, in sostituzione del pagamento di cui al comma 1, il produttore invii a distillazione una quantità di vino equivalente al vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda di regolarizzazione. La quantità di vino equivalente è calcolata dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.

## Art. 5.

*Regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987*

1. Sono da considerarsi regolari i vigneti impiantati o reimpiantati contravvenendo alle norme vigenti anteriormente al 1° aprile 1987 data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), purché il produttore, qualora non abbia presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 (Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate) e successive modifiche, presenti tale dichiarazione entro il 31 luglio 2005.

## Art. 6.

*Rideterminazione di altre sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del d.l. n. 370/1987, convertito dalla legge n. 460/1987, il produttore che, in relazione ad un vigneto impiantato anteriormente al 1° settembre 1998 contravvenendo al divieto di impianto o di reimpianto di cui agli articoli 6 e 7 del reg. (CEE) 822/1987, utilizza le uve provenienti da tale vigneto per produrre vino da commercializzare, anziché da inviare a distillazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle C.C.I.A.A. territorialmente competenti. L'importo della sanzione è calcolato per ogni anno di mancato invio alla distillazione del vino proveniente dal vigneto abusivamente impiantato, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 260/2000, il produttore che, non avendo presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti con il d.m. politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 e successive modifiche, presenta tale dichiarazione entro il 31 dicembre 2005, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 310,00 per ettaro della superficie vitata dichiarata.

## Art. 7.

*Disposizioni finali*

1. Ai fini della regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, sono valide le domande già presentate ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale 8 settembre 2000, n. 1948, 27 marzo 2001, n. 431, 14 marzo 2003, n. 215 e 24 ottobre 2003, n. 1044.

2. Al termine dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, il funzionario responsabile del procedimento, verificata l'impossibilità di accogliere la domanda sulla base della tipologia di regolarizzazione scelta, invita il produttore a chiedere la regolarizzazione del vigneto abusivo sulla base di altra lettera del paragrafo 3, dell'art. 2 del regolamento (CE) 1493/1999, ove ne sussistano le relative condizioni.

3. Le deliberazioni della giunta regionale di cui al comma 1 nonché la deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 2004, n. 29, rimangono efficaci per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.

## Art. 8.

*Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo*

1. Con uno o più regolamenti regionali si provvede all'attuazione del reg. (CE) 1493/1999 nonché del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio) e successive modifiche, per disciplinare, in particolare, i seguenti aspetti del comparto vitivinicolo:

- a) il potenziale produttivo vitivinicolo, ad eccezione della regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati;
- b) i meccanismi di mercato.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 2 marzo 2005

STORACE

05R0515

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 10.

**Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Campania, in attuazione delle competenze statutarie, riconosce l'importanza della valorizzazione delle risorse naturali e culturali, ne favorisce l'attività di tutela per una migliore qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile delle attività umane e adotta le misure necessarie per:

- a) la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, ivi comprese le acque dolci e marine;
- b) la diffusione del rispetto dei valori e della cultura ambientali;
- c) la prevenzione delle catastrofi ecologiche;
- d) la collaborazione con le autorità competenti in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico;
- e) l'accertamento delle violazioni alle norme vigenti in materia ambientale.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione Campania promuove l'istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale, svolto da guardie ambientali volontarie, di seguito denominate GAV, prevedendone l'autonomia operativa ed un espletamento uniforme delle funzioni nel territorio regionale.

## Art. 2.

*Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale*

1. Sono preposti alla istituzione di un proprio servizio volontario di vigilanza ambientale i seguenti enti:

- a) le province;
- b) le comunità montane;
- c) gli enti parco - nazionali e regionali - e gli enti di gestione delle aree protette;
- d) gli enti ed associazioni venatorie, zoofile, ittiche e, in generale, di protezione ambientale operanti nel territorio nazionale ed iscritti nell'albo regionale della Campania.

## Art. 3.

*Guardie ambientali volontarie*

1. Sono nominate guardie del servizio volontario di vigilanza ambientale - GAV -, istituito con la presente legge:

- a) i soggetti che hanno frequentato i corsi di formazione professionale organizzati dalla provincia ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), secondo le direttive regionali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), previo superamento dell'esame finale;
- b) le guardie volontarie appartenenti agli enti e alle associazioni di cui all'art. 2, che hanno frequentato i corsi di aggiornamento, organizzati dalla provincia ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), secondo le direttive regionali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), previo superamento dell'esame finale;
- c) i soggetti che hanno conseguito la stessa qualifica in altra Regione, previa frequenza di un corso di riqualificazione mirato alla conoscenza dell'ambiente e della normativa regionale della Campania secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

2. Sono previsti corsi di aggiornamento per le guardie ambientali volontarie già in servizio le cui modalità sono stabilite dalla provincia secondo le linee di indirizzo del regolamento regionale di cui all'art. 5.

3. Alle GAV è affidata la vigilanza sull'applicazione delle leggi regionali in materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell'ambiente nel suo complesso, ivi comprese le acque marine e dolci.

#### Art. 4.

##### *Nomina e figura giuridica delle GAV*

1. La nomina a guardia volontaria ambientale avviene con provvedimento della giunta regionale, su designazione della provincia competente, dopo il superamento dell'esame finale dei corsi di formazione di cui agli articoli 5 e 6. L'atto di nomina definisce i compiti che ogni guardia ambientale volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali.

2. L'accesso al servizio di cui alla presente legge deve uniformarsi al principio di pari opportunità tra uomini e donne.

3. Le GAV durante l'espletamento della loro attività sono pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa assumendo la qualifica degli agenti di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12, concernente «Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza».

4. Le GAV sono dotate di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo, rilasciati dalla provincia competente in conformità al modello indicato dalla giunta regionale nel regolamento di attuazione di cui all'art. 5.

5. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o, comunque, di lavoro subordinato ed autonomo in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

#### Art. 5.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione Campania esercita funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. La giunta regionale, al fine di uniformare le modalità di svolgimento del servizio sull'intero territorio regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consultiva competente, previa approvazione del Consiglio regionale, emana un regolamento di attuazione nel quale sono definiti:

a) le linee fondamentali dei programmi di attività;

b) le materie dei corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione ed i criteri per la composizione delle commissioni di esame e per lo svolgimento degli esami finali;

c) le direttive per la formulazione del regolamento di servizio;

d) gli schemi generali di convenzione con gli enti e le associazioni protezionistiche di cui all'art. 2;

e) il modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento delle GAV.

#### Art. 6.

##### *Funzioni delle province*

1. Le funzioni amministrative di organizzazione e gestione del servizio volontario di vigilanza ambientale sono svolte dalle province.

2. Alle province è affidato il compito di:

a) redigere i programmi per lo svolgimento delle attività;

b) organizzare, sentiti gli enti e le associazioni di cui all'art. 2, i corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione delle GAV;

c) formulare il regolamento di servizio delle GAV;

d) stipulare le convenzioni con gli enti e le associazioni protezionistiche per l'espletamento del servizio di cui alla presente legge;

e) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV ai sensi della legge n. 266/1991, art. 4;

e) provvedere alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi e attrezzature necessari all'espletamento del servizio delle GAV;

f) vigilare e controllare il regolare svolgimento del servizio e l'osservanza dei compiti affidati e previsti nel decreto di nomina.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono svolte in conformità alle linee di indirizzo stabilite nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

4. Le province presentano alla giunta regionale una relazione annuale sull'attività del servizio volontario di vigilanza ambientale.

#### Art. 7.

##### *Compiti e doveri delle guardie ambientali*

1. Le GAV operano, nell'ambito territoriale di competenza, per favorire e vigilare sull'applicazione delle norme in materia di protezione ambientale ed in particolare per:

a) prevenire le violazioni delle normative ambientali, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette ed ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;

b) svolgere attività di prevenzione e vigilanza in tutti i casi di violazione della normativa vigente e, soprattutto, in caso di incendi boschivi, degrado ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento dei rifiuti ed escavazione di materiali;

c) garantire la tutela e valorizzazione dell'ambiente terrestre, marino, fluviale e lacustre;

d) operare per la protezione della flora, soprattutto di quella endemica e rara, e della fauna, anche in riferimento allo svolgimento della caccia e della pesca nonché alla tutela degli animali di affezione;

e) collaborare, con gli enti e gli organismi pubblici competenti, di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica di emergenza;

f) contribuire, con gli organismi preposti, alla sensibilizzazione e informazione sulle normative in materia ambientale soprattutto nell'ambito scolastico.

2. Le G.A.V.:

a) svolgono le proprie funzioni con prudenza, diligenza e perizia secondo gli orari e le modalità previste dal regolamento di servizio di cui all'art. 6, lettera c).

b) compilano in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento da trasmettere con tempestività al responsabile del servizio presso la provincia o l'ente parco, unitamente a fogli di raccolta dei dati ambientali della zona nella quale hanno prestato servizio;

c) si qualificano esibendo il distintivo ed il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla provincia competente;

d) usano con la massima cura i mezzi e le attrezzature in dotazione di cui hanno diretta responsabilità;

e) collaborano con tutti gli altri servizi di tutela ambientale per l'attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre e fluviale, nonché quello faunistico ed ittico.

#### Art. 8.

##### *Sospensione e revoca dal servizio*

1. Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di protezione ambientale sono tenuti a segnalare alla provincia competente ogni violazione dei doveri di cui all'art. 7 riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV.

2. La provincia, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, o comunque sulla base di ogni elemento utile di conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, propone alla giunta regionale di adottare la sospensione della GAV per un periodo massimo di sei mesi.

3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che hanno comportato già la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell'accertamento di nuove violazioni, sentito l'interessato nonché l'associazione di protezione ambientale di appartenenza, la provincia propone alla giunta regionale la revoca della nomina.

4. Il provvedimento di revoca è comunicato alla provincia competente ed all'ente od alla associazione cui appartiene la GAV destinataria del provvedimento.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con la legge di bilancio.

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Art. 10.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 23 febbraio 2005

BASSOLINO

05R0346

## REGIONE SICILIA

LEGGE 8 giugno 2005, n. 8.

**Norme per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale. Istituzione di un turno elettorale autunnale per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province in gestione straordinaria. Nuove norme per l'avviamento al lavoro nel settore forestale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia* n. 24 del 3 giugno 2005)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Circolazione gratuita per motivi di servizio*

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia municipale e provinciale, hanno diritto, esclusivamente per motivi di servizio, alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale espletato con contributo della Regione, mediante l'esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.

2. Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione di cui al comma 1 è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale.

3. Per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale dei soggetti di cui al comma 1 non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti emana apposita direttiva relativa alle modalità di applicazione del presente articolo.

## Art. 2.

*Turno elettorale autunnale per il 2005*

1. Per l'anno 2005, fermo restando quanto previsto per lo scioglimento e la cessazione dalla carica degli organi comunali o provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, il Presidente della Regione, nei casi in cui la gestione straordinaria degli organi comunali e provinciali si protragga per un periodo superiore ai dodici mesi, ove ne ricorrano le condizioni, indice le nuove elezioni dei suddetti organi in una domenica compresa tra il 15 novembre e il 15 dicembre.

2. Nella tornata elettorale autunnale del 2005 sono inclusi anche i comuni in cui, in forza di provvedimento giudiziario, è stato annullato, in tutto o in parte, il voto per il rinnovo del consiglio comunale.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in 300 migliaia di euro, gravano sulle disponibilità dell'UPB 3.2.1.5.1, capitolo 182514.

## Art. 3.

*Avviamento al lavoro nel settore forestale*

1. Per l'avviamento al lavoro nel settore forestale trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione dell'art. 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione, ai fini della formazione delle graduatorie su base comunale e limitatamente ai lavoratori non inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 49 della citata legge regionale, i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli di cui al decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2005, emanato in applicazione del comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nonché quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

3. Per la formazione delle graduatorie, per l'avviamento al lavoro e per ogni altro adempimento è competente il dipartimento lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

## Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 giugno 2005

CUFFARO

*Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:* LEONTINI

*Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali:* STANCANELLI

*Assessore regionale per il turismo le comunicazioni ed i trasporti:* GRANATA

05R0475

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap   | località                   | libreria                                   | indirizzo                         | pref. | tel.    | fax      |
|-------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| 95024 | <b>ACIREALE (CT)</b>       | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI  | Via Caronda, 8-10                 | 095   | 7647982 | 7647982  |
| 00041 | <b>ALBANO LAZIALE (RM)</b> | LIBRERIA CARACUZZO                         | Corso Matteotti, 201              | 06    | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | <b>ANCONA</b>              | LIBRERIA FOGOLA                            | Piazza Cavour, 4-5-6              | 071   | 2074606 | 2060205  |
| 83100 | <b>AVELLINO</b>            | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI                   | Via Matteotti, 30/32              | 0825  | 30597   | 248957   |
| 81031 | <b>AVERSA (CE)</b>         | LIBRERIA CLA.ROS                           | Via L. Da Vinci, 18               | 081   | 8902431 | 8902431  |
| 70124 | <b>BARI</b>                | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO                  | Via Arcidiacono Giovanni, 9       | 080   | 5042665 | 5610818  |
| 70121 | <b>BARI</b>                | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI          | Via Crisanzio, 16                 | 080   | 5212142 | 5243613  |
| 13900 | <b>BIELLA</b>              | LIBRERIA GIOVANNACCI                       | Via Italia, 14                    | 015   | 2522313 | 34983    |
| 40132 | <b>BOLOGNA</b>             | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM                | Via Ercole Nani, 2/A              | 051   | 4218740 | 4210565  |
| 40124 | <b>BOLOGNA</b>             | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A          | 051   | 3399048 | 3394340  |
| 21052 | <b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>  | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO             | Via Milano, 4                     | 0331  | 626752  | 626752   |
| 91022 | <b>CASTELVETRANO (TP)</b>  | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA              | Via Q. Sella, 106/108             | 0924  | 45714   | 45714    |
| 95128 | <b>CATANIA</b>             | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI  | Via F. Riso, 56/60                | 095   | 430590  | 508529   |
| 88100 | <b>CATANZARO</b>           | LIBRERIA NISTICÒ                           | Via A. Daniele, 27                | 0961  | 725811  | 725811   |
| 66100 | <b>CHIETI</b>              | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI                   | Via Asinio Herio, 21              | 0871  | 330261  | 322070   |
| 22100 | <b>COMO</b>                | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA       | Via Mentana, 15                   | 031   | 262324  | 262324   |
| 87100 | <b>COSENZA</b>             | LIBRERIA DOMUS                             | Via Monte Santo, 70/A             | 0984  | 23110   | 23110    |
| 50129 | <b>FIRENZE</b>             | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA                | Via Cavour 44-46/R                | 055   | 2396320 | 288909   |
| 71100 | <b>FOGGIA</b>              | LIBRERIA PATIERNO                          | Via Dante, 21                     | 0881  | 722064  | 722064   |
| 03100 | <b>FROSINONE</b>           | L'EDICOLA                                  | Via Tiburtina, 224                | 0775  | 270161  | 270161   |
| 16121 | <b>GENOVA</b>              | LIBRERIA GIURIDICA                         | Galleria E. Martino, 9            | 010   | 565178  | 5705693  |
| 95014 | <b>GIARRE (CT)</b>         | LIBRERIA LA SEÑORITA                       | Via Trieste angolo Corso Europa   | 095   | 7799877 | 7799877  |
| 73100 | <b>LECCE</b>               | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO                 | Via Palmieri, 30                  | 0832  | 241131  | 303057   |
| 74015 | <b>MARTINA FRANCA (TA)</b> | TUTTOUFFICIO                               | Via C. Battisti, 14/20            | 080   | 4839784 | 4839785  |
| 98122 | <b>MESSINA</b>             | LIBRERIA PIROLA MESSINA                    | Corso Cavour, 55                  | 090   | 710487  | 662174   |
| 20100 | <b>MILANO</b>              | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.           | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02    | 865236  | 863684   |
| 70056 | <b>MOLFETTA (BA)</b>       | LIBRERIA IL GHIGNO                         | Via Salepico, 47                  | 080   | 3971365 | 3971365  |

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap   | località                      | libreria                                      | indirizzo                   | pref. | tel.     | fax      |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 80139 | <b>NAPOLI</b>                 | LIBRERIA MAJOLO PAOLO                         | Via C. Muzy, 7              | 081   | 282543   | 269898   |
| 80134 | <b>NAPOLI</b>                 | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO                   | Via Tommaso Caravita, 30    | 081   | 5800765  | 5521954  |
| 28100 | <b>NOVARA</b>                 | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA                 | Via Costa, 32/34            | 0321  | 626764   | 626764   |
| 90138 | <b>PALERMO</b>                | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE                     | P.za V.E. Orlando, 44/45    | 091   | 6118225  | 552172   |
| 90138 | <b>PALERMO</b>                | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO                       | Piazza E. Orlando, 15/19    | 091   | 334323   | 6112750  |
| 90145 | <b>PALERMO</b>                | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9      | 091   | 6828169  | 6822577  |
| 90133 | <b>PALERMO</b>                | LIBRERIA FORENSE                              | Via Maqueda, 185            | 091   | 6168475  | 6177342  |
| 43100 | <b>PARMA</b>                  | LIBRERIA MAIOLI                               | Via Farini, 34/D            | 0521  | 286226   | 284922   |
| 06087 | <b>PERUGIA</b>                | CALZETTI & MARIUCCI                           | Via della Valtiera, 229     | 075   | 5997736  | 5990120  |
| 29100 | <b>PIACENZA</b>               | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO                    | Via Quattro Novembre, 160   | 0523  | 452342   | 461203   |
| 59100 | <b>PRATO</b>                  | LIBRERIA CARTOLERIA GORI                      | Via Ricasoli, 26            | 0574  | 22061    | 610353   |
| 00192 | <b>ROMA</b>                   | LIBRERIA DE MIRANDA                           | Viale G. Cesare, 51/E/F/G   | 06    | 3213303  | 3216695  |
| 00195 | <b>ROMA</b>                   | COMMISSIONARIA CIAMPI                         | Viale Carso, 55-57          | 06    | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | <b>ROMA</b>                   | L'UNIVERSITARIA                               | Viale Ippocrate, 99         | 06    | 4441229  | 4450613  |
| 00187 | <b>ROMA</b>                   | LIBRERIA GODEL                                | Via Poli, 46                | 06    | 6798716  | 6790331  |
| 00187 | <b>ROMA</b>                   | STAMPERIA REALE DI ROMA                       | Via Due Macelli, 12         | 06    | 6793268  | 69940034 |
| 45100 | <b>ROVIGO</b>                 | CARTOLIBRERIA PAVANELLO                       | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425  | 24056    | 24056    |
| 63039 | <b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b> | LIBRERIA LA BIBLIOFILA                        | Via Ugo Bassi, 38           | 0735  | 587513   | 576134   |
| 07100 | <b>SASSARI</b>                | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE                | Piazza Castello, 11         | 079   | 230028   | 238183   |
| 10122 | <b>TORINO</b>                 | LIBRERIA GIURIDICA                            | Via S. Agostino, 8          | 011   | 4367076  | 4367076  |
| 21100 | <b>VARESE</b>                 | LIBRERIA PIROLA                               | Via Albuzzi, 8              | 0332  | 231386   | 830762   |
| 36100 | <b>VICENZA</b>                | LIBRERIA GALLA 1880                           | Viale Roma, 14              | 0444  | 225225   | 225238   |

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>Tipo A</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br><i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>  | - annuale € <b>400,00</b><br>- semestrale € <b>220,00</b> |
| <b>Tipo A1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:<br><i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>                                 | - annuale € <b>285,00</b><br>- semestrale € <b>155,00</b> |
| <b>Tipo B</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br><i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:<br><i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>   | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br><i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>   | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br><i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>                            | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br><i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>                        | - annuale € <b>780,00</b><br>- semestrale € <b>412,00</b> |
| <b>Tipo F1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br><i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i> | - annuale € <b>652,00</b><br>- semestrale € <b>342,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

|  |        |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                 | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione       | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

|   |  |
|---|--|
| Abbonamento annuo   | <i>(di cui spese di spedizione € 120,00)</i> € <b>320,00</b> |
| Abbonamento semestrale  | <i>(di cui spese di spedizione € 60,00)</i> € <b>185,00</b>  |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 1,00   |

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

|  |                 |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo                                | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | € <b>180,00</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)   | € 18,00         |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 1 0 0 8 \*

€ **2,00**